Anno 1872. **Roma - Domenica, 12 Maggio** **Num. 132.**

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevone alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 794 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 30 aprile ora scorso, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Borgo San Dalmazzo, n. 154;

Veduto l'art. 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il Collegio elettorale di Borgo San Dalmazzo, n. 154, è convocato pel giorno 26 maggio corrente, affinchè proceda all'elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 2 giugno prossimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Relazione a S. M. *fatta da S. E. il Ministro dell'Interno in udienza del 3 maggio* 1872:

SIRE,

I comuni di Rapone e di Ruvo del Monte, in provincia di Basilicata, hanno fatto istanza per essere costituiti in sezione, separatamente da quella di Pescopagano (collegio di Muro Lucano) cui furono sino ad ora uniti.

Fondansi per ciò sulla distanza e sulle difficoltà *delle* strade che intercederebbero tra essi comuni e la sede dell'attuale loro sezione; difficoltà che renderebbero malagevole sempre, e specialmente nella stagione invernale, a quegli elettori l'esercizio del loro diritto.

Queste circostanze furono confermate dalle informazioni assunte, dalle quali ebbe a risultare che detti due comuni distano uno 11 e l'altro 16 chilometri da Pescopagano, e che le rispettive vie di comunicazioni, oltre ad attraversare siti montuosi, sono anche intersecate in qualche punto da un torrente, su cui non esiste sinora alcun ponte.

Allo stato delle cose, ed annoverandosi negli anzidetti due comuni oltre 70 elettori inscritti, il riferente ritiene che l'istanza di cui si tratta meriti di essere accoltà.

Si onora pertanto di presentare alla M. V., affinchè lo munisca dell'augusta Sua firma, il relativo schema di decreto:

Il N. 795 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, numero 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze dei comuni di Rapone e di Ruvo del Monte ond'essere costituiti sezione del Collegio elettorale di Muro Lucano n. 52 separatamente da quella del Collegio stesso detta di Pescopagano cui furono sino ad ora uniti;

Considerando che, per la distanza e le difficoltà delle strade che intercedono tra detti comuni e la sede dell'attuale loro sezione, riesce sempre malagevole a quegli elettori l'esercizio del loro diritto.

Noverandosi nei comuni stessi più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I comuni di Rapone e di Ruvo del Monte costituiranno d'ora in poi una sezione del Collegio di Muro Lucano, con sede nel capoluogo del comune di Rapone, ferma rimanendo la sezione principale a Pescopagano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. CCLXIV (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società denominata *Cotonificio Cantoni;*

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti del 30 dicembre 1865, numero 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni al portatore, avente a scopo l'esercizio dell'industria del cotone e delle altre affini, denominatasi *Cotonificio Cantoni*, sedente in Milano ed ivi costituitasi per istromento pubblico del dì 11 febbraio 1872, rogato R. Dell'Oro, inscritto al numero di repertorio 3151, è autorizzata, e lo statuto inserto all'atto costitutivo predetto è approvato colle modificazioni prescritte nell'art. 2 del presente decreto.

Art. 2. Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) Nell'art. 7, alle parole: « I terzi » sono sostituite le parole: « I creditori personali degli azionisti. »

b) Nell'art. 8, dopo le parole: « Titoli al portatore e » sono inserite le parole: « Nei casi di cessione. »

c) Nell'art. 15, dopo le parole: « quando i membri presenti » sono inserite queste: « siano in numero non minore di dodici e. »

d) Negli articoli 16 e 17, alle parole: « più di dieci voti » sono sostituite le parole: « più di cinque voti. »

e) Nell'art. 35, alle parole: « quattro membri del Consiglio » sono sostituite le seguenti: « quattro membri ordinari del Consiglio o sei se alle sedute del Consiglio sieno stati convocati anche i consiglieri straordinari. »

f) Nell'art. 39 sono cancellate le parole: « e del segretario. »

g) In fine dell'art. 48 sono aggiunte queste parole: « La Società pubblica il bilancio annuale e ne trasmette copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio appena approvato dall'assemblea generale. »

h) Nell'art. 53, alle parole: « anni cinque (5) » due volte ripetute, sono sostituite le parole: « anni due, salvo la conferma. »

Art. 3. La Società contribuirà nelle spese per gli uffici d'ispezione per annue lire 200, pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Il N. CCLXV (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del municipio di Arpino per essere autorizzato ad accettare il lascito fattogli dal fu Domenico Antonio Marsella allo scopo che il comune stesso provvedesse a mantenere agli studi in Roma un giovane arpinate;

Veduto l'atto testamentario del predetto Marsella in data del 13 giugno 1829, rogito Biamilla, per la parte che riguarda il lascito summentovato;

Sentito il Consiglio di Stato nella sua adunanza del 27 settembre 1871;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il municipio di Arpino è autorizzato ad accettare il lascito fattogli dal fu Domenico Antonio Marsella allo scopo che il comune medesimo provvegga a mantenere agli studi in Roma un giovane arpinate, con che però la volontà del testatore sia nella sua integrità mantenuta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

C. CORRENTI.

S. M. si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreti del 14 aprile 1872:

Ad uffiziale:

La Salle cav. Federico, luogotenente colonnello delle piazze, collocato a riposo.

A cavaliere:

Mancio Pietro, capitano nel 16° reggimento fanteria, id.;

Sabbatini di Rancidoro conte luogotenente Vittorio, collocato a riposo per ferita riportata in guerra.

Sulla proposta del Ministro guardasigilli con decreto del 14 aprile 1872:

A cavaliere:

Casasopra Giuseppe, conciliatore nel comune di Montechiaro sul Chiese.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici con decreto del 31 marzo 1872:

A commendatore:

Pirovano cav. Giovanni.

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica con decreti del 20 febbraio ed 11 aprile 1872:

A cavaliere:

Cipriani marchese Benedetto, sindaco di Norcia;

Crugnola sac. Pietro, ispettore scolastico del circondario di Varese;

Frauchetti avv. Augusto, vicedirettore delle scuole maschili pel popolo in Firenze.

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI.

Per provvedere alle vacanze esistenti nel personale dell'Amministrazione dell'Estero è aperto un concorso per sei posti di volontario.

Gli esami di concorso avranno principio il giorno 2 dicembre prossimo, alle ore 9 antimeridiane, in una sala del palazzo della Consulta in Roma e saranno dati secondo le norme e le condizioni tracciate dal decreto Ministeriale del 15 maggio 1869.

Le domande d'ammissione al concorso, corredate dei documenti richiesti dal detto decreto, dovranno essere presentate al Ministero per gli Affari Esteri non più tardi del 31 ottobre p. v.; trascorso il quale termine non saranno più accettate.

Roma, addì 2 maggio 1872.

Estratto del Regolamento 15 maggio 1869.

Art. 1. Le condizioni per l'ammissione al Ministero degli Affari Esteri ed alle carriere dipendenti (legazioni e consolati) sono le seguenti:

a) La cittadinanza italiana;

b) L'età non minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

c) Il diploma dottorale ottenuto in una facoltà qualsiasi presso una delle Universita italiane o negli Istituti pareggiati alle medesime, ovvero la prova del risultato favorevole ottenuto negli esami della scuola superiore di guerra o dei corsi di applicazione per le armi del genio, dell'artiglieria e dello stato maggiore generale, o per la marina;

d) Il possesso di mezzi sufficienti di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, segnatamente durante il volontariato all'interno od all'estero;

e) L'appartenere a famiglia di condizione e di attinenze rispettabili, e lo aver sempre tenuto una buona condotta;

f) L'esito favorevole dell'esame speciale di concorso secondo le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 3. Nelle istanze per l'ammissione agli esami, gli aspiranti dovranno giustificare, mediante gli opportuni documenti, di possedere le condizioni stabilite all'articolo 1°. Riguardo a quella di cui alla lettera *d)* di detto articolo, essa dovrà comprovarsi constatando con atti autentici il minimo di reddito annuo del quale l'aspirante, sia in proprio, sia per assegno concessogli dai propri parenti o da altri, abbia la libera disposizione. Questo minimo non potrà essere inferiore ad annue lire tremila.

Le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso saranno respinte.

Otto giorni prima dell'apertura degli esami si pubblicherà sulla *Gazzetta Ufficiale* l'elenco delle istanze ammesse.

Le domande, estese in carta da bollo da una lira, dovranno essere non solo firmate, ma scritte intieramente di pugno dell'aspirante.

Saranno, del resto, rigorosamente esclusi dagli esami coloro che, in un previo esperimento, non daranno prova di possedere una scrittura nitida e chiara.

Art. 4. Non sarà ammesso a concorrere chi si presentasse per la terza volta.

Art. 5. Non sarà lecito agli aspiranti di fissare la carriera alla quale intendono dedicarsi; potranno bensì manifestare nell'istanza quali siano a tale riguardo i loro desiderii.

L'assegnazione dei volontari alle varie carriere si farà, in seguito, dal Ministro, sulla scorta delle risultanze dell'esame, e dei vari criteri che avrà potuto formarsi, durante il volontariato, circa le diverse attitudini dei singoli ammessi, e tenuto conto altresì delle rispettive condizioni di famiglia e di fortuna.

Per l'assegnazione alla carriera diplomatica è indispensabile il possesso di un reddito annuo disponibile non inferiore a lire 8000. Per la carriera consolare è assolutamente richiesta la laurea in leggi.

Il Ministro non è tenuto, in nessun caso, a motivare le sue disposizioni intorno alla assegnazione degli aspiranti alle varie carriere.

Art. 7. Gli esami verseranno principalmente sulle materie riflettenti gli studi giuridico-politici, la storia e la geografia, la lingua e la letteratura italiana e francese. Saranno altresì argomento di esame le nozioni elementari dell'aritmetica e della contabilità.

Uno speciale programma, che forma parte integrante del presente decreto, indica sommariamente i punti principali delle materie sulle quali i candidati dovranno rispondere. Tale programma verrà, di volta in volta, pubblicato coll'avviso di concorso di cui all'articolo 2.

Oltre alla lingua francese, della quale i candidati dovranno avere perfetta e famigliare conoscenza, sarà pure richiesta la cognizione di un'altra lingua straniera tra le seguenti: tedesca, inglese, russa, slava, scandinava, spagnuola, portoghese od una delle principali lingue dell'Asia.

Art. 8. Gli esami saranno scritti e verbali.

Due saranno gli esami in scritto: l'uno verserà sulle materie giuridico-politiche, l'altro sull'economia politica, storia e geografia. Uno di questi, a scelta del candidato, dovrà essere in francese.

Gli esami scritti precederanno gli esami verbali e saranno dati in due giorni consecutivi.

Gli esami verbali, in lingua italiana o francese, riflettono:

1. La legislazione civile, penale e commerciale;
2. Il diritto internazionale e costituzionale;
3. L'economia politica;
4. La storia, geografia e statistica;
5. Le lingue straniere oltre alla francese;
6. L'aritmetica e la contabilità.

Art. 11. Sono abrogate le norme precedentemente in vigore sulle materie alle quali si riferisce il presente decreto, e segnatamente gli articoli dal 159 al 168 del regolamento del servizio interno del Ministero degli Affari Esteri, approvato con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1856.

Programma per gli esami di concorso.

Legislazione civile.

Della cittadinanza.

Del matrimonio e dei diritti di famiglia.

Della tutela.

Della proprietà.

Dei contratti e delle obbligazioni

Teoria delle prove.

Successioni e testamenti.

Legislazione penale.

Principii generali intorno ai reati ed alle pene.

Dei reati commessi da nazionali in territorio straniero.

APPENDICE

CRONACA SCIENTIFICA

SOMMARIO. — *Ancora del sole e delle aurore boreali: il Padre Secchi all'Accademia delle Scienze di Parigi. Il sole-calamita. Una questione di priorità. — Ridiscendiamo a terra: l'aria che respiriamo. Cachessia urbana. Scelta d'un'abitazione. Influenza dei venti sulla pubblica salute. Umidità tellurica e umidità atmosferica. — Azione dei fiumi e delle piante.*

Nello scorso mese di aprile, e anche in questo maggio, il cielo, segnatamente il sole, continuò ad essere tema delle scientifiche considerazioni. Il R. P. Secchi, avendo inviato all'Accademia delle Scienze di Parigi una sua nota sull'ultima ecclissi solare e sui venti Etesii del sole, provocò alcune osservazioni per parte del signor Faye, al quale erano principalmente dirette quelle del padre Secchi.

È noto che il chiarissimo astronomo di Roma aveva, or fa qualche mese, annunziato di avere scoperto sul sole indizi dell'esistenza di correnti generali, dirette dall'equatore al polo, nelle alte regioni della cromosfera dove penetrano le protuberanze elevate. Si vede infatti un certo numero di protuberanze, le cui sommità fanno delle inflessioni come arcate di fumo, ora per un verso e ora per un altro. Il signor Faye, invece di scorgervi una corrente generale che soffii sempre nella stessa direzione, come i nostri Etesii, non vede in questi movimenti che perturbazioni locali. Il P. Secchi tenne conto del numero di volte quando la direzione del movimento era analoga a quella degli Etesii, e quando era in senso contrario. In 42 giorni di osservazioni trovò 403 direzioni favorevoli alla sua ipotesi. Ma il sig. Faye non si dichiara convinto da cotali osservazioni. Del resto, egli dice, che l'induzione, quando si mettono in riscontro gli astri del nostro sistema, non è un ragionamento legittimo se non quando sono i medesimi pervenuti ad una ugual fase del loro svolgimento: perchè la terra ha i venti Etesii, non ne deriva che il sole debba eziandio avere i suoi. Verrà senza dubbio un tempo, soggiunge l'accademico francese, che il sole come la terra, avrà per un certo periodo mari, continenti e una vasta atmosfera colle sue nuvole e co'suoi venti Etesii, ma finora non è ancora giunto a questo periodo. Finora il sole è, come era parecchi milioni d'anni addietro, costituito per emettere una prodigiosa quantità di calore e di luce. Questo solo fatto gli impone una costituzione fisica diversa dalla nostra, con questo divario soprattutto, che nel sole, non potendo la massa interna ampiamente contribuire all'incessante consumo della superficie per via di conducibilità, deve supplirvi per mezzo di correnti ascendenti che mettano questa superficie in continua comunicazione coll'interno. Una tale comunicazione continua, che è soppressa da lungo tempo negli astri spenti e incrostati, la terra per esempio, non può essere in attività senza reagire su tutta la costituzione fisica e meccanica del sole, senza fare scomparire tutte le analogie dei minuti particolari. Quindi, secondo il signor Faye, non si può immaginare un'atmosfera solare analoga alla nostra; epperciò egli sostiene che, nello stato attuale delle cose, non si ha da scorgere alcuna perfetta analogia tra la nostra atmosfera, le nostre nuvole, i nostri venti Etesii, ecc., e quello che si vede alla superficie solare.

Ma l'ultima parola non sarà ancora stata detta su questo argomento, così che possiamo sperare di avere ben presto qualche dotta replica del chiaro scienziato romano.

Il signor Fonvielle, anche egli accademico di Parigi, ritiene che il sole è una grande calamita che provoca correnti d'induzione nell'interno del globo terrestre. Con ciò si spiegherebbero le correnti magnetiche terrestri; tre ne genererebbe la calamita-sole, cioè: una corrente per effetto della rotazione del nostro globo; una seconda corrente in virtù del movimento di traslazione del medesimo; e finalmente una terza in seguito del movimento proprio della rotazione solare, che si compie in venticinque giorni. Queste azioni combinate e ad un dipresso costanti (se ne togli la differenza delle distanze del globo terrestre dal sole) spiegherebbero, dice il signor Fonvielle, le correnti magnetiche osservate sul nostro pianeta.

Con questa dottrina entreremmo senz'altro nel campo della teoria cosmica relativamente all'origine delle aurore boreali, che ora non ricordiamo se non per accennare ad una questione di priorità sollevatasi tra i chiarissimi professori Tacchini, di Palermo, e Donati, di Firenze. Il professore Tacchini, per quanto concerne le aurore boreali, sostenne recentemente, che questi fenomeni non sono generalmente che il risultamento di una induzione elettrica generata dalle grandi aurore che si producono nel sole. Ora, il professore Donati inviò all'Accademia francese delle Scienze una rivendicazione di priorità, affermando che fino dall'anno 1869 egli aveva detto e scritto che, a spiegare i rapporti esistenti tra i pianeti ed i fenomeni solari, conveniva ricorrere alla teoria elettro-magnetica, e che, a suo avviso, le aurore polari dipendevano da uno scambio di elettricità fra il sole ed i pianeti.

Ma ecco uscir fuori una terza rivendicazione di priorità su questo stesso tema. Il signor Diamilla Müller si ricordò di avere, fino dal 1854, detto che il sole esercitava una influenza diretta sul magnetismo, non meno che sulla temperatura del globo terrestre; ed ora, determinando con maggiore precisione quel suo pensiero, soggiunge che l'aurora magnetica non sarebbe che la scarica luminosa del fluido che, dall'equatore al polo, forma la forza che guida l'ago calamitato. L'aurora deriverebbe da una sospensione accidentale del rinvio della corrente al sole. La corrente, non potendo proseguire il suo cammino di ritorno, si agglomererebbe ai poli; e la scarica luminosa sarebbe destinata a ristabilire l'equilibrio.

Ma, come abbiamo già detto altra volta, altri scienziati non meno eminenti credono che non sia necessario cercare in luoghi così lontani e sublimi la cagione diretta dei fenomeni elettro-magnetici terrestri. Ogni qualvolta, essi dicono, una corrente aerea di grande ampiezza si sposti, e trasporti più lungi del consueto l'elettricità di cui è carica, tutta la regione attraversata si costituisce immediatamente in uno stato elettro-magnetico particolare, e si svolgono correnti magnetiche intense, la cui esistenza ci è palesata dagli apparecchi telegrafici.

Quindi è che il chiarissimo De La Rive, di Ginevra, più che mai persiste nell'asserire che l'*aurora polare è un fenomeno terrestre:* « I numerosi motivi già dapprima addotti (sono parole dell'egregio scienziato di Ginevra) già dapprima addotti per provarlo furono rafforzati da nuovi casi in cui gli osservatori si trovarono in mezzo ai raggi della medesima; come, per esempio, l'aeronauta di Parigi, Rollier, il quale nel dicembre 1870, si trovò con un aerostato in mezzo ad un'aurora boreale sopra un monte della Norvegia alto 1300 metri. Egli udì rumori crepitanti e sentì forte odore d'ozono. » Quanto al nesso, non bene ancora precisato, fra le macchie

Dei reati commessi dagli stranieri nel territorio dello Stato.

Dei reati commessi nei porti di mare od in alto mare.

Delle giurisdizioni penali e della rispettiva competenza.

Legislazione commerciale.

Libri di commercio.

Società commerciali.

Prove dei contratti.

Lettere di cambio o biglietti all'ordine.

Commercio marittimo.

NB. Per quelle parti di legislazione che non fossero ancora uniformi in tutto il Regno d'Italia, i candidati avranno facoltà di rispondere o scrivere giusta la legislazione della rispettiva loro provincia.

Diritto costituzionale.

Del sistema rappresentativo.

Divisione dei poteri.

Dell'inviolabilità della persona del Principe.

Della responsabilità dei Ministri.

Del Parlamento e sue divisioni in due corpi.

Diritto elettorale - Sue varie forme.

Guarentigie costituzionali - Libertà personale, ecc.

Diritto delle genti o internazionale.

Principii razionali del diritto delle genti - Autonomia degli Stati - Principio di nazionalità.

Sovranità - Alta sovranità - Vassalli e tributari - Protettorato - Territori neutri.

Diritto di guerra e di pace - Diritto dei neutri - Neutralità armata.

Blocco e sue condizioni - Diritto dei belligeranti - Non intervento - Trattati - Loro osservanza ed interpretazione - Adesione ai trattati - Proteste - Ricognizione ufficiale dei nuovi Governi.

Diritti e privilegi d'ambasciata - Gradi diversi di rappresentanza diplomatica e differenze di prerogative che ne provengono.

Immunità extraterritoriale.

Diritto marittimo - Progresso del diritto marittimo insino ai dì nostri, e compreso il Congresso di Parigi del 1856.

Principii del diritto privato internazionale - Obbligazioni dei forestieri verso lo Stato in cui dimorano - Diritto dello Stato sui forestieri.

Giurisdizione consolare in genere.

Giurisdizione consolare negli scali di Levante - Capitolazioni.

Estradizione - Principii pei quali è fondata in diritto - Reati per cui in generale è conceduta fra gli Stati che ne fecero convenzione speciale.

Economia politica.

Principii generali - Ricchezza - Produzione di essa.

Valore - Varie formole recate innanzi per definirlo.

Della proprietà terriera.

Del lavoro - Divisione di esso - Del cambio - Del capitale.

Influsso del progresso delle scienze e delle arti sulla produzione.

Delle macchine nell'industria e nell'agricoltura.

Della concorrenza - Corporazioni del medio evo - Organizzazione del lavoro ideata dai socialisti.

Teorica della rendita.

Teorica della popolazione.

Della ripartizione della ricchezza.

Leggi che governano il saggio e le relazioni fra le rendite, i profitti e i salari.

Libertà di commercio - Sistema proibitivo e protettivo - Sistema coloniale.

Del consumo delle ricchezze - Suoi influssi sulla produzione e sulla ripartizione.

Delle monete.

Della circolazione.

Del credito - Banche - Altri istituti di credito.

Cenni storici sull'economia politica.

Primi scrittori italiani.

Scuola fisiocratica francese.

Adamo Smith e suoi continuatori.

Scuola socialistica e varie sue forme.

Scuola liberale.

Stato presente della scienza.

Storia generale. — Storia antica.

Nozioni elementari di storia antica - Grandi epoche storiche - Caduta delle repubbliche greche - Caduta della repubblica romana - Formazione e disfacimento dell'Impero.

Medio evo.

Invasione dei barbari, massime in Italia - La feudalità ed i suoi caratteri ed effetti - Impero di Carlomagno - Origini e progressi dell'Islamismo.

Crociate - Invasioni ottomane in Europa ed Africa - Caduta dell'Impero d'Oriente.

Storia moderna.

Le grandi scoperte geografiche ed i loro effetti - Regno di Francia e sua crescente forza e influenza.

Riforma religiosa e suoi effetti, massimamente politici.

Carlo V e grandezza di Spagna - Guerra di Fiandra - Guerra dei Trent'Anni - Pace di Vestfalia, sue conseguenze per la Germania e l'Europa.

Il Concilio di Trento.

Rivoluzione inglese - Cacciata degli Stuardi - Costituzione e grandezza dell'Impero Britannico - Luigi XIV - Guerra della successione di Spagna - Pace di Utrecht - Pietro il Grande - Formazione dell'Impero Moscovita - Guerra della successione d'Austria - Formazione della Monarchia Prussiana - Trattato d'Aquisgrana - Spartimento della Polonia - Aprimento del mar Nero alla navigazione commerciale.

L'Impero Indo-Britannico.

Indipendenza degli Stati Uniti d'America; loro rapida grandezza.

Rivoluzione francese - Guerre della Repubblica; guerre dell'Impero.

Pace di Presburgo - Abolizione dell'Impero Germanico.

Caduta del grande Impero Francese - Trattati del 1815.

Conquiste della Russia sulla Svezia, Turchia, Persia, China e sui Khanati tartari.

Istituzione del Regno di Grecia.

Formazione del Regno dei Belgi.

Guerra di Crimea - Congresso e trattato di Parigi.

Formazione del Regno d'Italia - Cessazione della Dieta germanica - Incremento della Prussia.

Storia d'Italia dopo Carlomagno.

Repubbliche italiane - Cause della loro prosperità e decadenza - Lega Lombarda - Gli Svevi, gli Angioini e gli Aragonesi nelle Due Sicilie - Venezia, Genova e il Ducato di Milano - Lega di Cambrai - Caduta di Firenze - Vicereame spagnuolo - Austria in Lombardia, Lorenesi in Toscana, Carlo III in Napoli - Riforme civili anteriori alla rivoluzione francese - Conseguenze di questa in Italia - Ristaurazione.

Origine e vicende degli Stati della Chiesa.

Primordii della Casa di Savoja - Regni di Emanuele Filiberto, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III.

Geografia e statistica.

Geografia fisica - Nozioni generali elementari.

Geografia politica - Principali Stati d'Europa, d'Asia e d'America; loro colonie, lingue, religioni, forme di governo, industria e commercio; loro popolazione assoluta e relativa e loro forze di terra e di mare.

Emancipazione seguita di molte colonie, e variazione di sistemi politico-commerciali avvenuta in parecchie di esse.

La liberazione degli schiavi nelle colonie ed in Europa.

Il credito pubblico e le condizioni di finanza dei vari governi.

Le grandi linee di comunicazione fra i vari continenti.

L'emigrazione dall'Europa e dall'Asia orientale: sue conseguenze.

Le missioni religiose e loro importanza sociale.

Le nazionalità e le difficoltà politiche nascenti in vari Stati dalle loro tendenze.

Numerosi servizi resi dalla diplomazia agli interessi generali delle scienze e del progresso sociale.

PARTE NON UFFICIALE

SUL MOVIMENTO COMMERCIALE

dei porti di Bombay e di Calcutta dal 1° aprile 1870 al 31 marzo 1871 e sugli scambi attuali e possibili fra l'Italia e l'India.

Rapporto del R. Console cav. Pilastri.

(*Continuazione* — Vedi num. 131)

VINO. — Molti dei nostri vini anche più comuni, alcuni fortemente corretti coll'alcool da persona pratica per adattarli al gusto dei consumatori di queste contrade, altri modificati leggermente pure coll'alcool perchè resistano al clima, altri che sono *alcoolati* di lor natura semplicemente chiarificati o soltanto vecchi di qualche anno, possono essere vantaggiosamente introdotti per la consumazione in questi paesi.

Alcuni vini da pasto della Toscana e del Piemonte, come alcuni di quelli della Lombardia, possono surrogare benissimo il vino rosso (*claret*) di Bordeaux da pasteggiare.

Senza parlare della Marsala, prima e seconda qualità, il *Lacrima Christi* di Napoli condotto alle Indie dopo poco tempo migliora, come fa buona prova il *Barbera*, il *Vin Santo* di Toscana, il vino comune di *Zovatterello* ed altri vini nostrali.

Sia che i nostri vini venissero importati in barili o fusti ben condizionati, cioè forti e ben abboccati due o tre volte ad intervalli, prima di assicurarne l'otturazione della bocca colla placca metallica, sia che s'importassero, come dovrebbe farsi in principio, in bottiglie di bella apparenza chiuse col sistema francese, e con belle etichette di fantasia (1), non si dovrebbe contare sul profitto delle prime spedizioni, giacchè a principio si dovrebbero vendere a qualunque prezzo per generalizzarne l'uso.

Una volta conosciuti e trovati buoni, non mancheranno di essere domandati, ed il prezzo allora aumenterà di per sè, e siccome altri nostri articoli ancora ignorati nel gran commercio sono nelle stesse condizioni dei nostri vini, di qui anche il bisogno di una Società mercantile italiana, la quale, per le molteplici operazioni in corso, può meglio che un privato sobbarcarsi a principio ai nessuni guadagni o alle lievi perdite sopra alcuni articoli, sapendosi bene che in commercio una operazione ne addita un'altra, l'una perde, l'altra guadagna, ed alla fine del bilancio si trova sempre il suo tornaconto.

I vini francesi ed il *Brandy* che, non fa molto tempo, erano affatto ignoti in queste contrade, ed oggi formano un articolo di grandissima consumazione in tutta l'Indo-China, a principio non trovarono accettazione.

I bassi prezzi ai quali bisognò rilasciarli li generalizzarono e li introdussero nell'uso, ed oggi sono indispensabili, ed il loro prezzo è triplicato.

Sherry — Champagne — Port. — I tre vini di lusso di tutte le tavole delle Indie, e dei quali si fa una consumazione immensa in tutta l'Indo-China, possono essere facilmente fabbricati fra noi, come sono fabbricati in altre località ben distanti da quelle alle quali accennano i loro nomi, traendo profitto di molte uve che abbiamo a disposizione, e che oggi si convertono in vini ordinari di poco valore.

Questa nuova industria che una volta impiantata potrebbe intraprendere anche la fabbricazione di altre qualità più conosciute e correnti, non mancherebbe al certo di dare ottimi resultati e fruttare un buon interesse al capitale impiegatovi.

Vermouth. — Il *Vermouth* di Torino può, senza alcuna difficoltà, prendere ovunque il posto di quello francese tutte le volte che si cerchi di equipararne i prezzi a quelli delle due qualità francesi.

Se vi fosse stato qua chi si fosse occupato di farlo comprare o porlo in vendita per proprio conto e rischio dai mercanti i più accreditati che hanno magazzini generali di spaccio al minuto, già sarebbe conosciuto, e questa norma e consiglio si può applicare senza fallo a tutti i nostri liquidi, eccetto l'acquavite, che non ha nazionalità.

Spiriti e liquori. — Alcune delle nostre buone fabbriche di spiriti e liquori potrebbero benissimo fabbricare sopra campioni dell'ottimo *Brandy* del quale tanto si usa e si abusa in tutta l'Indo-China, ed al tempo stesso introdurre le nostre specialità, avendo sempre presente che per l'importazione nell'Indo-China e in molte altre contrade l'etichette (2) avrebbero ad essere di piacevole apparenza e sempre in inglese. Per distinguere però ed accreditare i nostri articoli sarei a proporle nei due idiomi inglese ed italiano con delle marche per impedirne la falsificazione.

L'acquavite, che non ha patria, cominciò ad essere importata in qualche quantità dalla Compagnia dei vapori italiani per proprio conto, ma non conosco i risultati del beneficio che può aver dato.

PASTICCERIA. — *Confetti, pastiglie, frutta candite, frutta cristallizzate, ecc.* — Anche questi articoli sono importati e consumati in grandissima quantità nelle Indie.

L'Italia rinomatissima in questi generi non importò nè fece conoscere fin qui questa sua industria in queste contrade.

Adottando il sistema di condizionamento usato dall'Inghilterra, dalla Francia, e adesso anche dalla Germania, l'Italia potrebbe benissimo far concorrenza a tutti anche in questo genere, del quale vi è una importazione enorme.

Frutta conservate. — Conserve di frutta. — Questo pure è un articolo di una grande consumazione nelle Indie, e l'Italia non manca nè di questi prodotti della natura, nè di eccellenti metodi per conservarli, e potrebbe a senso mio trovar beneficio ad importare tali articoli, sempre che facesse attenzione al loro condizionamento e a non screditarli da principio.

I legumi, le frutta conservate e le conserve di frutta della fabbrica Schiani e C. di Napoli possono fare concorrenza per bontà, e credo anche per i prezzi di fabbrica, a quelle che s'importano qua dall'America del Nord e dalla Francia.

Anche certa frutta conservata nell'alcool troveranno qua accettazione e smercio quando vi sarà chi voglia ed abbia interesse ad occuparsene.

Conserve alimentari. — L'Inghilterra e la Francia importano ogni anno in questi mercati una enorme quantità di conserve alimentari che vengono tutte vendute, e devesi argomentare con profitto, perchè altrimenti l'importazione cesserebbe.

All'Italia non mancano le materie prime per queste preparazioni, nè industriali che vi si siano dedicati, ed anche distinti, imperocchè uno di questi venne premiato alla grande Esposizione di Parigi ove le sue preparazioni furono trovate superiori ed a più buon mercato di quelle francesi.

Per cominciare l'importazione di questo articolo non manca adunque che l'applicazione di etichette nelle due lingue italiana ed inglese, cosa che deve essere caldamente raccomandata a tutti gl'industriali d'articoli che si vendono in recipienti chiusi, e che non sarebbe mai abbastanza ricordata per il buon successo anche degli esperimenti da farsi.

È facile infatti a comprendersi che il consumatore si risolverà difficilmente all'acquisto di articoli che non conosce se per di più non saprà leggerne il nome nè la qualità, mentre anche per i rivenditori il non poter leggere l'etichetta porterebbe difficoltà che farebbero molto ostacolo allo smercio, come alle prove di esperimento.

PASTE. — Delle paste d'Italia non si conosce nelle Indie altre qualità che i maccheroni ed i vermicelli.

Sembra che quelle di Genova si conservino più lungo tempo di quelle di Napoli, ma prima di dare un giudizio su ciò, bisognerebbe fare maggiori e più lunghi esperimenti.

Le nostre paste sono importate in Inghilterra da dove condizionate accuratamente in piccole cassette di mezzo chilo, un chilo, un chilo e mezzo al più, per maggior comodo dei consumatori, vengono poi importate nelle Indie.

Le piccole e rozze scatole o cassette della fabbrica di Nervi di due chili, destinate generalmente all'esportazione per le Americhe spagnuole o del Sud, sono qualche volta importate in questo mercato tali quali sono dall'Inghilterra, e non ostante l'etichetta italiana si vendono ed anche si asseverano per genere inglese.

Lo smercio di quest'articolo in grandi cassette di venticinque chili, come si usano in generale da noi, non è possibile in contrade come queste, ove per le condizioni climatologiche, per mancanza di buoni locali, e per certe abitudini locali difficili a credersi, senza farne la prova pratica, la conservazione dei commestibili per lungo tempo è affatto impossibile.

Da queste cause nasce la necessità che tutti gli articoli alimentari siano frazionati il più possibile per facilitarne lo smercio, e siccome non credo che il sistema dei piccoli recipienti e del frazionamento, condizione indispensabile per i generi alimentari da inviarsi in questi commerci, sia a svantaggio del venditore, così ritengo che i nostri industriali si adatteranno senza difficoltà ad adottarlo.

FORMAGGI *di Pavia, Lodi e Crema.* — Con le comunicazioni dirette si può importare in piccole quantità il nostro cacio come si fabbrica attualmente, cioè a grosse forme.

Se però a questi formaggi, almeno a quelli destinati all'esportazione, si desse una forma più piccola che si avvicinasse al peso delle teste di Olanda o poco più, se ne potrebbe esportare una quantità grandissima.

La confezione di tali formaggi per la esportazione, come per lo approvigionamento dei bastimenti di lungo corso, io credo che potrebbe anche essere una industria speciale.

Nelle India, come in altre località ove per le condizioni climatologiche la conservazione dei formaggi più o meno freschi è limitata, e la conservazione della freschezza è difficile, vi è una forte perdita del genere nella vendita al minuto se si tratta di formaggi a troppo grosse forme, nè si potrebbe ragionevolmente sperarne un grande smercio.

Il formaggio così detto parmigiano è importato nelle India dall'Inghilterra in polvere, racchiuso accuratamente in bottiglie bianche a turacciolo smerigliato e ricoperto in pergamena per impedire l'ingresso all'aria.

Ciò induce a credere che se esistesse del formaggio della stessa qualità in piccole forme dovrebbe essere preferito a quello polverizzato, il quale, benchè ammirabilmente condizionato, deve aver perduto tuttavia della sua buona e vera natura.

PROSCIUTTI *dell'Emilia e della Lombardia.* — Questo articolo e suoi affini può essere utilmente importato e trovare forse più credito di quelli della Francia e della Vestfalia, giacchè ve n'è una non indifferente consumazione, e tutta la difficoltà, tutta l'arte non consisterebbe che nel loro condizionamento all'effetto della loro più lunga conservazione, e nell'intelligenza fra l'importatore ed i magazzini di rivendita.

TESSUTI. — *Stoffe in seta.* — Le sete di Milano, Firenze, Napoli non furono mai importate ad esperimento nelle Indie, se pure non vi giunsero sotto nome straniero.

Io credo che se se ne tentassero delle prove si potrebbero ottenere buoni resultati, e ciò varrebbe a spingere qualche fabbricante a svolgere la sua industria sopra scala più vasta.

Velluti in seta. — I velluti in seta d'Italia sono di una qualità superiore a quelli della Francia, della Germania e della Svizzera, ed ottengono nel Bengala prezzi più alti, ma non si pensò mai a far concorrenza alla grande quantità che ne importano nelle Indie le suaccennate nazioni.

Fin qui non si conobbero nelle Indie che i velluti di provenienza e manifattura genovese, ma l'importazione che se ne fa ogni anno in Calcutta è in una proporzione meschina.

L'ordinazione che se ne fa da quella piazza è forse limitata per la ragione che una casa estera non troverebbe maggiore convenienza nell'importare una grande quantità di un articolo straniero che fa concorrenza a quello del suo paese, e che gli sfuggirebbe di mano quando fosse ricercato e prevalente.

Damaschi in seta. — Questo nostro articolo è affatto sconosciuto nelle due piazze delle Indie, ove la Francia, la Germania e la Svizzera ne importano invece delle grandi quantità.

I fabbricanti di questo genere, che devono conoscere i prezzi delle qualità estere che ho

(1) Non si potrebbe raccomandare mai abbastanza ai nostri industriali di adottare dell'etichette di fantasia di bella apparenza senza troppo lesinare su quelle, battezzando i buoni vini aventi un tipo certo con nomi ben noti, come per esempio: *Cavour Castle, Garibaldi Castle, Vatican's Wine, Gandolfo Castle, Caprera Wine*, ecc., ecc.

Chi ha viaggiato in molte contrade osservando i gusti ed i capricci del pubblico, che spesso rinunzia al sostanziale contentandosi della sola apparenza, troverà che sono nel vero.

(2) Tornando a parlare di nuovo sulle etichette dirò come fra le importazioni dall'Italia in Bombay durante l'anno finanziario 1870-71 figura una quantità di Vermouth di Torino che i *Wolkart Brothers* agenti dei vapori della Compagnia Rubattino vendevano per conto della Compagnia lire italiane 50 (oro) per ogni cassa di 12 bottiglie.

Il Vermouth era di due qualità e, come ognuno conosce, la seconda qualità portava un'etichetta più grande e più spettacolosa della qualità superiore.

Io sono stato assicurato che i consumatori ricercavano la qualità dall'etichetta più lusinghiera di preferenza all'altra, e non esito a crederlo.

---

solari e l'aurora boreale, il signor De La Rive asserisce, essere ciò una semplice coincidenza dei periodi delle più frequenti macchie solari con quelli in cui le aurore boreali sono visibili nelle nostre latitudini; coi periodi, cioè, delle aurore di intensità maggiore, le quali sole sono visibili nelle nostre latitudini. Anche l'esame spettroscopico delle aurore boreali avrebbe, secondo il dotto ginevrino, confermato l'opinione, che quelle appartengono alla nostra atmosfera, essendosi dall'ossigeno e dall'azoto (che sono i gaz onde essenzialmente si compone la nostra atmosfera) ottenuto in date contingenze lo spettro dell'aurora boreale.

═

Ma ridiscendiamo a terra. Ci imbatteremo in oggetti non collocati in alto luogo, ma ciò nondimeno saranno di un'alta importanza. E ci si para davanti, prima d'ogni altra cosa, l'aria che respiriamo, e della quale si sono ultimamente occupati corpi accademici e giornali scientifici.

Un chimico inglese si avvisò di far passare, entro una piccola boccetta, piena per metà d'acqua, e mediante operazioni successive, circa 25,000 litri d'aria. Quindi prese col microscopio a esaminare il residuo solido deposto da questo volume d'aria, e in una sola goccia d'acqua trovò non meno di 250,000 spore di *sporidiæ*; la qual cosa formava un totale di 37 milioni e mezzo, senza tener conto di tutti gli altri corpuscoli; ne deriva un pulviscolo di materia minerale, filamenti vegetali, avanzi d'insetti, filuzzi di lana, polline, infusorii, sporule, germi vegetali, animali, uova d'insetti, in una parola, d'ogni sostanza, d'ogni granello, d'ogni seme, d'ogni ovicino abbastanza leggiero per essere trasportato in giro dall'aria. Or bene, ogni germe, quando avvien che incontri un luogo, un mezzo conveniente alla sua natura, si svolge, esercitando sulla pubblica salute una considerevole influenza. Mentre passeggiamo, conversiamo, ecc., quanti nemici possono infiltrarsi dentro di noi! quanti tritumi che, se inerti, incagliano la funzione del respiro, se tossici, determinano la malattia.

Le qualità dell'aria toccano una questione di igiene di utilità immediata; ma, sotto questo aspetto, non è tanto la natura dell'aria, quale viene definita dai chimici (azoto 79, ossigeno 21, oltre a vapore acquoso e ad acido carbonico in quantità variabile) quella che importa, quanto i pulviscoli, i germi, le materie che essa tiene sospese, e accidentalmente i gaz deleterii che essa può condurre. La respirazione degli esseri viventi, la putrefazione delle sostanze morte, animali e vegetali, la combustione del legno e del carbone, le emanazioni del gaz, delle fogne, dei liquidi, ecc., sono altrettante cagioni di infezione atmosferica; ed ecco perchè l'aria delle grandi città, quando non sia direttamente attossicante, suole almeno essere incapace di sostenere una respirazione perfetta, perchè, al contatto dei polviscoli aerei, dessa chimicamente, e quindi fisiologicamente, ha perduto una parte delle sue proprietà attive. E infatti la carta ozonometrica, nei grandi centri di popolazione, raramente si tinge. Ho detto, *quando non sia direttamente attossicante;* ma il fatto è che ovunque uomini e animali stanno radunati in gran numero, ovunque è agglomeramento di individui, ivi l'aria si impregna di tutti i miasmi possibili. È giusta e piena di verità l'espressione di *chachessia urbana*.

Laonde alle persone che sono tanto fortunate da potere, tra le abitazioni, scegliere le più convenienti, non basta che eleggano domicilio sopra un'altura, ma l'essenziale è lo scegliere un punto sul quale i venti dominanti non facciano affluire un'aria già logorata (per avere già servito a innumerevoli usi), o non siasi, nel cammino, resa conduttrice di sostanze estranee d'ogni genere, e segnatamente di miasmi. Senza dubbio, col salire su luoghi elevati, crescono le probabilità di avere un'aria più salubre, ma di parecchi altri elementi hassi a tener conto. In ogni caso, le persone deboli, dal sangue povero, devono, sotto pena di deperimento, fuggire i quartieri popolosi, dove ognuno si contende la sua porzione d'aria contaminata; devono allontanarsi dalla moltitudine, e prendere in considerazione il vento che domina abitualmente.

Ma, oltre a queste cause generali che modificano la qualità dell'aria su vasti spazi, altre ve ne ha, che sono più circoscritte e locali, determinate dalla natura geologica del suolo. Ogni terreno carico d'argilla, di gesso, di marna fa ristagnare l'acqua, che non può scendere nelle profondità del suolo. Or bene, questa umidità d'origine tellurica è putrida, piena di germi, come lo dimostra la presenza dei parassiti vegetali che coprono le muraglie umide. Abitando quei luoghi, si vive sopra un fomite di putrida fermentazione, si è avvolti entro un'atmosfera insalubre, larga dispensatrice di reumatismi, di febbri palustri, ecc. Meglio un quartiere basso costruito su terreno arenoso o calcare, che un quartiere elevato, che si innalzi sopra strati di terreno impermeabile. Ciò non toglie che l'aria delle montagne sia l'aria salubre per eccellenza, perchè a quelle altezze l'atmosfera è sgombrata dalle imbrattature della pianura.

Riguardo all'umidità atmosferica la cosa corre diversamente che in quella tellurica. Quest'ultima, come già abbiamo notato, contamina tutto all'intorno di noi l'atmosfera, mentre il vapore acquoso d'origine atmosferica nulla ha di malsano, e, quando non è eccessivo, non nuoce alla funzione respiratoria. Forse possiamo in ciò fare qualche eccezione per le persone soggette alle affezioni reumatiche. Onde, ogni qualvolta non vi sia ristagno d'acqua, le sponde dei fiumi non sono nocive; e allorquando certi fiumi si mostrano dannosi alla salute, ciò dipende da stagni o paludi ove il liquido entra in fermentazione sotto l'azione degli innumerevoli germi che vi si svolgono. In ogni altro caso i fiumi purificano l'aria; in primo luogo, perchè stabiliscono una corrente tra le loro sponde, la quale mantiene il rinnovamento dell'aria; e, in secondo luogo, le impurità dell'atmosfera sono come attirate dalla massa liquida e cadono nell'acqua. Onde nasce che avremo senza dubbio un'aria più abbondante di vapore acquoso; ma, per compenso, meno contaminata da sostanze estranee e nocive.

Per questa stessa ragione esercitano una uguale azione purificativa le piante, oltre che queste influiscono massimamente sulla salubrità dell'atmosfera per l'ossigeno sempre nuovo, epperciò sempre attivo, che svolgono. Ma, per le ragioni poc'anzi esposte, affinchè l'aria dei boschi si mantenga salubre, è necessario che siano piantati sopra un suolo secco, siliceo o arenoso. Un terzo benefizio delle piante è quello di far passare l'acqua dal terreno nell'atmosfera, e di convertire perciò l'umidità tellurica, sempre pericolosa, in umidità atmosferica, la quale è innocua ed anche benefica quando non oltrepassa certi confini.

Le cose fin qui discorse intorno all'azione dell'umidità atmosferica erano state già dimostrate sperimentalmente da Faraday; e recentemente la Società Reale di Londra le ha confermate con prove sperimentali dirette, che ci riserviamo di far conoscere ai lettori, perchè avremo senza dubbio a ritornare su questo argomento.

accennato, devono essere in grado di calcolare approssimativamente la convenienza d'importarli facendo delle prove ad esperimento per vedere se ottenessero prezzi maggiori perchè di qualità superiore, senza di che non è possibile formarsi una idea esatta, sebbene avuto riguardo alle materie prime, si debba lusingarsi che anche questo nostro articolo sia in grado di fare concorrenza agli altri.

Stoffe in lana, di Prato, Schio e Biella. — Le stoffe la più leggiere delle fabbriche suaccennate possono essere importate utilmente nelle Indie, e non si avrebbe che ad ottenere i campioni dei generi più correnti sulle due piazze di Calcutta e Bombay per adattare il genere agli esperimenti che consiglierei ai rispettivi fabbricanti d'intraprendere.

Telerie. — Se le nostre fabbriche di telerie, mancanti come sono di buoni meccanismi, per mescolare al lino la fibra del *corchorus olitorius*, non possono fare concorrenza alle telerie sopraffini della Scozia e dell'Irlanda, possono però importare in questo commercio i loro tessuti più ordinarii di lino e canape dei quali appunto è maggiore il consumo.

Stoffe in cotone. — I tessuti ordinari di cotone tinti, che già cominciano a raggiungere in Italia un soddisfacente incremento, dovrebbero essere inviati ad esperimento in questo mercato delle Indie, nel quale la consumazione di questi tessuti ha proporzioni grandissime.

(*Continua*)

NOTIZIE VARIE

Dalla *Lombardia* togliamo il seguente verbale della seduta ordinaria del 2 maggio corrente del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere:

Leggono i MM. EE. prof. B. Poli, Mantegazza e Porta; il primo *sulla criminalità e sulla penalità*; il secondo *sull'indice rinocefalico e sulla misurazione delle cavità nasali*; il terzo *sull'amministrazione del condurango*. In questa lettura il prof. Porta riferisce una serie di osservazioni da lui fatte sull'uso della corteccia di condurango nel cancro, nella sifilide e nella scrofola: dalle quali risulterebbe la perfetta inutilità di tale medicamento in queste affezioni. Tengono dietro le comunicazioni del S. C. Bizzozero *su ricerche fatte nel laboratorio di patologia sperimentale della Regia Università di Pavia*; una lettura del S. C. Zucchi *su Regoledo nel 1871: note di idroterapia*; e due comunicazioni del prof. Antonio Selmi (annesse a termini dell'articolo XV del regolamento organico), l'una *sui microfiti esistenti nell'aria dei paesi palustri*, l'altra *sopra un nuovo processo per imbiancare e degommare le piante tessili, senza far loro subire la macerazione.*

Il M. E. Sangalli presenta una tavola relativa alla lettura da lui fatta nella seduta antecedente.

Il M. E. prof. Baldassare Poli offre in dono al R. Istituto, ed a nome dell'autore, il libro sull'*Industria dei marmi apuani* di Massa e Carrara e di Serravezza, pubblicato in Firenze nel 1871 dal chiarissimo prof. Carlo Magenta; accompagnandone la presentazione con parole di lode, così per l'intrinseco merito dello scritto, come per la sua utilità ed importanza; e perchè diretto al più giusto apprezzamento e alla maggiore prosperità di codesta industria, siccome un elemento proficuo e nobilissimo della nazionale ricchezza, siccome un prodotto destinato ad esercitare grande influenza sulla marina italiana. A questo elogio dell'opera del cav. Magenta si associa anche il M. E. prof. Santo Garovaglio.

L'Istituto passa alla trattazione degli affari interni. Il segretario Cremona annunzia che la Società delle scienze di Cristiania (istituita nel 1858) ha mandato in dono all'Istituto la serie completa de' suoi Atti: *Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania* (13 volumi dal 1858 al 1870). Il Corpo accademico incarica con voto unanime la segreteria di mandare speciali e vivi ringraziamenti alla detta Società, e di offrire in cambio le pubblicazioni dell'Istituto.

Il medesimo segretario partecipa la notizia, che la Società *Copernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst*, che ha sede in Thorn, si prepara a celebrare, nel 19 febbraio 1873, il quarto ritorno secolare della nascita di Nicolò Copernico, facendo eseguire una nuova edizione dell'opera *De revolutionibus orbium cœlestium*, che verrà riveduta col confronto del manoscritto originale, ora posseduto dalla famiglia Nostitz-Rieneck.

Si legge e si approva il verbale dell'ultima adunanza.

La seduta è sciolta alle ore tre e tre quarti.

Il Segretario: L. Cremona.

— Regia Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna. — Tornata X — 14 aprile 1872:

Il presidente conte Gozzadini riprende, dal punto a cui l'aveva lasciata nella tornata del 25 febbraio, la lettura delle sue memorie intorno le torri gentilizie di Bologna.

Dei *Matafelloni*, che ebbero cariche pubbliche dal 1278 al 1304, Zaccaria possedeva in istrada Maggiore una torre a mezzo con un conte di Piano Alberto, che nel 1270 vendeva la sua metà a un Galluzzi. Nè sa ne sa altro.

Da Medicina si nomina la famiglia dei Cattanei di quella munitissima terra, ove essi fino al principio del secolo XIV tennero corte splendida, onorata dall'ospitalità di Dante secondo un ricordo del suo comentatore Benvenuto Rambaldi. In Bologna furono degli anziani, ed ebbero gli uffici dal 1274 al 1389. Ma più s'intromisero nelle cose di Romagna, dove prima accesero le divisioni di parte e di città, per cui furono prigioni e morti in Faenza fin del 1237 i loro Ulcito e Ugo, e per cui resta immortale nel XXVIII dell'*Inferno* Pier da Medicina, seminatore di discordie fra Guido da Polenta e Malatestino da Rimini. Per lor torbidi umori erano già stati banditi da Bologna, quando con le provisioni di sicurezza pubblica del 1287 si stanziava la multa di 500 lire a chi desse ricetto ai Cattanei di Medicina figliuoli di Guido, e che le case e torri loro fossero adeguate al suolo. Questo accenno è l'ultima memoria loro, e la sola delle loro torri.

I *di Mellone*, ghibellini, furono degli anziani nel 1249 e nel 1289. Un documento del 1271, col quale Benvenuto divide le sue case fra sè e il figliuol suo Nicolò, attesta l'esistenza di una torre di quella famiglia, ignorata agli scrittori nostri municipali; che dai confini assegnati da quel documento alle case Melloni in vie chiuse *ab antico* il ch. Gozzadini deduce dovesse sorgere su l'area occupata poi nel 1345 dal palazzo dei Pepoli.

I *Merlini* o *di Merolina*, ghibellini, furono del Consiglio nel 1229, degli anziani più volte fino al 1370, oltre il qual anno non si trovan più menzionati. Da un documento del 1268 il ch. espositore ricava che avessero una torre: la quale egli congettura potesse sorgere in via Barberia, perocchè da un altro atto risulta che nel 1256 là aveva le case Giovanni Merolino, il quale è menzionato in un atto del 1272 qual curatore del minorenne Accursino figliuolo di Accursio il glossatore.

I *Mezzovillani*, popolani di parte guelfa nel 1228, sederono fra gli anziani dal 1283 al 1561, militarono in Palestina nel 1291 e pel comune più volte, furono involti nelle persecuzioni dell'Oleggio nel 1354 e furono consorti del Zambeccari e de' Gozzadini nel 1401: avevano in via Altabella due case contigue (num. 1694, 1695), dette l'una Altabella, Pappardella l'altra, quando nel 1402 morì in una di esse il giureconsulto Bartolomeo da Saliceto: della torre che v'era rimane una parete.

I *Milanzoli* o *Milanci*, che nel secolo XII tennero il consolato e capitanarono le milizie bolognesi all'acquisto di Monteveglio, che nel XIII furono fra i nobili guelfi e ressero Viterbo e Perugia, che spariscono al principio del XIV, nominati anche per un giureconsulto, Milancio d'Ordelaffo, che la patria richiamò dal bando per averlo professore di diritto canonico e civile; avevano case e torre nella parrocchia di S. Nicolò degli Albari, confinanti con quelle dei Prendiparte, le quali comprendevano la torre detta Coronata; quindi la torre dei Milanzoli doveva sorgere presso a questa. Nel 1270 non rimaneva che il più della torre posseduto da un frate Milanzolo e da un altro erede della famiglia, i quali nominavano un procuratore per venderlo in un alle case annesse al prezzo di 1000 lire.

I *Mussolini*, popolani guelfi, segnarono la pace del 1279; e le loro poche memorie finiscono con Bettino richiamato dal bando nel 1415. Da un atto di divisione del 1276 apparisce che avean case e torri presso l'antico fossato della città, ora selciata di strada Maggiore, al numero 235, vicino al broilo o via che porta il nome loro.

Gli *Oseletti* o *Ausilitti*, nobili guelfi, tennero quattro volte il consolato nel secolo XII, sostennero la lega guelfa contro le trame imperiali del vescovo Gerardo; nel secolo XIII rappresentarono il comune al Parlamento di Brescia contro le pretese di re Corrado sul reame di Napoli; in patria agitarono conflitti civili e Lippo Oseletti fu tra i banditi a perpetuità, come lupo rapace, con la confisca dei beni e la distruzione delle case e torri. Delle torri degli Oseletti una era in via Altabella, presso la chiesa gentilizia di Santa Maria degli Oselletti ora distrutta, ed è delineata nella pianta panoramica di Bologna incisa da Floriano del Buono nel 1636: era dove oggi la casa segnata di n. 1626, e se ne scoprì la base quando essa casa fu riedificata nel 1817. Altra casa turrita di quella famiglia dall'Alberti e dall'Indicatore è segnata in istrada Maggiore e precisamente nella casa che porta il n. 288, come appartenente allora ai Favi: e il ch. espositore ne fa un'esatta descrizione.

Gli *Odofredi*, detti prima Denari, guelfi, giurarono la pace del 1279, sederono a quando a quando fra gli anziani fino al 1663, e si spensero poco dopo. I loro primi seguitarono le armi; ma la famiglia trasse maggior vanto dai due leggisti, Odofredo che divise con Accursio la gloria della giurisprudenza e del sepolcro monumentale sotto il portico di San Francesco, e Alberto figliuol suo. Avevano un palazzo in montagna nella corte di Varignana; in città avevano case e torri fra la corte di Sant'Ambrogio e la piazza Maggiore; l'edifizio delle scuole e delle case del grande Odofredo fu venduto nel 1293; la torre di Rinieri Odofredi fu occupata nel 1390 e abbattuta per la fabbrica della chiesa di San Petronio.

Gli *Orsi*, diramati dai Garisendi, nel secolo XIII passarono da parte guelfa a ghibellina, furono gran parte delle guerre civili, e nel 1274 combatterono i Tettalasini, gli Arienti e i Pizzigotti: dettero due militi alla crociata del 1217 e a quella del 1291, uno alla battaglia di Fossalta, Michele, che fu dei tra i quali disarmarono Enzo, e molti altri fino a un Alessandro capitano in Ungheria e balì di Malta negli ultimi del secolo XVI e nei primi del XVII.

Nel secolo XII tennero tre volte il consolato, e rappresentarono il comune nella lega lombarda; tennero di poi 172 volte l'anzianato, entrarono in Senato nel 1485; nel secolo XVII furono conti e marchesi. Ebbero fin dal secolo XIII più giurisperiti, e al secolo XVIII rinomatissimo negli studi letterari per larga coltura Giovan Gioseffo Orsi che meritò biografo il Muratori. Finirono al principio di questo secolo con due donne, maritata l'una negli Albergati, l'altra nei Villa di Ferrara. Da documenti inediti del 1269 e del 1270 risulta che avevan casa con torre in Porta Ravennate, presso l'androne delle Giupponerie, vicino all'Aposa.

Dei *Da Panico*, signori di gran parte della montagna bolognese e di alcune castella in Toscana, è nominati nel *Decameron* del Boccaccio, l'origine è incerta; ma fin nel 1068 apparisce un Alberto conte di Panico; quindi Milone suo figlio e Ugolino sul principio del secolo XIII crebbero il retaggio paterno a una delle più forti signorie rurali; seguitando per lo più parte imperiale. Le memorie della famiglia incominciano con la dotazione del monastero montagnolo di Santa Maria da Roffeno fatta dal conte Alberto e da suo figlio Milone nel 1074, e seguitano con altre dotazioni molte per quello ed il seguente secolo. Quanto a Bologna, i Da Panico furono più volte nominati dal comune capitani della montagna, cominciando da Ugolino II (1292) fino a Maghinardo II detto il Grande, e mostrarono gran forza nel purgare la contrada dai banditi e dagli assassini: d'altre guerre o di governi poco si brigarono.

Si tuffarono invece largamente nel sangue civile, parteggiarono più volte pei Lambertazzi, e furono complici dei Galluzzi. Nel 1305 presero segreti accordi col legato del papa, cardinale Orsini, furono proscritti, e invano cercarono pace: il comune spediva contro loro una forte mano di cavalli e di fanti, che da loro sorpresa fra il monte ed il Reno fu rotta con grande uccisione, anche dei due capitani bolognesi che guidavano la spedizione. Ne seguì una vera guerra di montagna che durò più anni, con vicende varie di sconfitte e di ritirate e di riacquisti da parte dei Conti, di tregue e di blandizie da parte della repubblica, sin che, dopo un ultimo atto di violenza, nel 1325, il castello di Panico fu preso, incendiato e distrutto.

Ma non per ciò i Conti si perdettero d'animo, seguitavano la guerra di bande in montagna, che il ch. espositore racconta minutamente, seguitavano le trame in città, sin che nello scorcio del secolo XIV si trapiantarono a Padova prendendo il cognome di Zabarella. Le case e torri civili dei Da Panico sorgevano in Saragozza, ove poi fu il convento della Concezione: doverono esser demolite in alcune delle molte proscrizioni, probabilmente in quella del 1289: nel 1582 non ne rimaneva che la memoria, tramandata fino a noi dall'Alidosi.

Giosuè Carducci, *segr.*

DIARIO

Nella Camera dei Comuni, seduta del 7 maggio, il signor Butt annunziò che nella tornata del 4 giugno prossimo egli chiederà di proporre un *bill* destinato a spiegare e modificare la legge relativa ai proprietari ed agli affittavoli d'Irlanda.

Quindi il signor Gladstone, ricordando ciò che fu detto, nella seduta del giorno precedente, da lord Granville nella Camera dei Lords, affermò che, non più tardi di lunedì prossimo, i ministri deporranno davanti alle Camere i documenti relativi al trattato di Washington, od almeno daranno spiegazioni sulla condotta che il governo tenne in questa vertenza, tanto che la Camera potrà esprimere la propria opinione a questo riguardo.

Poscia il signor Duff, rispondendo ad una interpellanza del signor Kinnaird, dichiarò che non ricusava di presentare alla Camera tutti i documenti relativi alla insurrezione dei Cookas nell'India.

Nella stessa seduta, sir J. Hay, segnalando la frequenza degli scontri sul mare, propose di eleggere una Commissione coll'incarico di esaminare se si potessero modificare le leggi marittime, a fine di ridurre il numero di questi accidenti. Dopo una discussione, cui presero parte il capitano Egeston, i signori Fortescue, Bentink e altri, la proposta di sir J. Hay non fu approvata.

I giornali parigini si occupano tutti di una adunanza tenuta nel palazzo dei *Réservoirs* dal centro sinistro della Assemblea, da questo partito che molti avevano creduto alla vigilia di sciogliersi. L'adunanza ebbe luogo sotto la presidenza del generale Chanzy, il quale in tale occasione pronunziò un discorso che fu molto letto e molto commentato.

Il *Journal des Débats* parlando della adunanza e del discorso, si esprime così: « Prima di tutto è un fatto grave quello che l'adunanza abbia avuto luogo. Invece di fondersi in parte col centro destro ed in parte col centro puro, il centro sinistro conserva una esistenza propria ed indipendente dalle altre frazioni della maggioranza. Vi ha dunque un assai grande interesse a conoscere il suo programma che venne formulato assai chiaramente dal generale Chanzy in questi termini: « La nostra riunione ha per oggetto la riorganizzazione del paese mediante istituzioni liberali e l'esperimento leale della repubblica conservatrice, rimanendo riservata la costituzione da darsi alla Francia. » Tutto il discorso dell'onor. generale è consacrato allo svolgimento di questo programma e noi non esitiamo a dichiarare, scrive il *Journal des Débats*, che esso ci sembra, sotto più di un aspetto, tale da soddisfare gli spiriti veramente politici. Riservando la questione della costituzione definitiva da darsi più tardi alla Francia, l'oratore si pone sul terreno del patto di Bordeaux che egli rammenta come una norma di condotta naturalmente tracciata per i conservatori liberali.

« Oggidì ci bisogna, dice giustamente il generale, non pensare che alla Francia, non ispirarci che alla sua situazione, ai suoi bisogni, e non lasciarci dominare nelle nostre deliberazioni dal pensiero della forma che ci scinde e ci rende impotenti. » È un appello alla concordia che merita di venire ascoltato e che lo sarà, noi lo speriamo, dice il foglio parigino, tanto più che il generale non chiede se non il differimento delle questioni costituzionali, per quanto, dal canto suo, se bene comprendiamo, egli si pronunzii favorevole al mantenimento della forma repubblicana. Ma questa professione di fede puramente personale non implica il sagrifizio di alcuna contraria opinione ed è fra queste diverse aspirazioni che il paese sarà chiamato un giorno a pronunziarsi, quando, rientrato in possesso di sè medesimo, sbarazzato dello straniero e ricostituito socialmente e militarmente, egli si troverà nelle condizioni di libertà e di calma necessarie a risolvere il gran problema de' suoi destini. Nel frattempo il generale crede buona politica quella di sostenere il governo attuale e di difenderlo energicamente contro tutti gli attacchi sleali riservando, ben inteso, i diritti legittimi della libera ed onesta discussione. Questo discorso veramente patriottico sembra aver prodotta una viva impressione sui membri della riunione. L'ammiraglio Saisset ha proposto che esso venisse stampato e distribuito a tutti i deputati, la quale proposta venne adottata all'unanimità. »

I giornali di Parigi recano il testo di due lettere, la prima delle quali è stata scritta dal signor Barthélemy Saint-Hilaire, segretario del Presidente della Repubblica, al deputato Naquet in risposta all'indirizzo dei 45 deputati della Sinistra moderata perchè venissero sospese le esecuzioni delle condanne fino a che l'Assemblea abbia statuito sull'amnistia; la seconda è stata scritta dal signor Martel, presidente della Commissione di grazia, al segretario del Presidente sullo stesso argomento. Nella prima leggesi:

« Per ciò che riguarda l'insurrezione di Parigi, questa questione di soprassedere non è di competenza del Presidente della Repubblica, e a termini della legge 17 giugno 1871 essa non potrebbe riguardare tutt'al più che la Commissione sui ricorsi in grazia.

« A questa Commissione adunque ho dovuto trasmettere, per quanto riguarda l'insurrezione parigina, la lettera che m'avete confidata. Credo anche che la Commissione dei ricorsi in grazia non sarà maggiormente competente per troncare la difficoltà, e dovrà essa medesima rivolgersi all'Assemblea nazionale. Ma non devo dare giudizio preventivo su ciò che farà, e spetterà a lei di avvisare.

« In quanto ai reati di diritto comune, il Presidente della Repubblica non può essere che il fedele esecutore della legge e delle sentenze che l'applicano. Egli non ha facoltà di soprassedere, tranne in quei casi che la legge stessa ha previsti. Spetta pertanto all'Assemblea nazionale il pronunciare sulla questione suscitata dalla vostra domanda, e non posso che invitare voi ed i deputati che hanno firmata la vostra lettera, a ricorrere a quel tribunale supremo. Il governo non avrà che ad uniformarsi alla decisione che interverrà, e che voi soli dovete promuovere. »

Nella lettera del signor Martel al signor Barthélemy Saint-Hilaire, leggesi:

« L'oggetto di questa petizione non è di competenza della Commissione, perchè noi siamo stati istituiti unicamente per porgere il nostro avviso sui ricorsi individuali che ci sono sottoposti. Noi oltrepasseremmo i diritti che ci ha conferiti la legge, se prendessimo deliberazioni di un carattere generale. Ciò che ogni deputato può fare, la Commissione non lo può fare collettivamente, perchè dobbiamo strettamente attenerci nei limiti del nostro mandato. »

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri, dopo la relazione sui titoli del nuovo senatore marchese Gioacchino Cutinelli, il quale venne ammesso, si ripigliò la discussione sul disegno di legge per l'ordinamento delle Corti di Cassazione del Regno, intorno a cui ragionò per primo il relatore della Commissione senatore Tecchio, che fece un riassunto della discussione generale.

Si aggirò in seguito sull'articolo primo tutta la discussione, alla quale presero parte i senatori Perez, Chiesi, Corsi, Panattoni, Borgatti, Errante e Bonacci, e dopo appoggiato un emendamento proposto dal senatore Panattoni, si rimandò il seguito alla seduta di lunedì, che ad istanza del senatore Castelli Edoardo, si stabilì fissarla al tocco.

Nella stessa seduta si adottarono senza discussione per articoli ed a votazione segreta con grande maggioranza i seguenti progetti di legge:

1° Spesa per il concorso dell'Italia all'Esposizione di Vienna nel 1873;

2° Rinnovamento della facoltà al Governo di accordare un sussidio alla Società per la costruzione della ferrovia da Monza a Calolzio.

Vennero pure presentati tre disegni di legge recentemente approvati dalla Camera elettiva, i quali si decretarono d'urgenza, cioè:

1° Spesa per la costruzione di ponti sopra strade nazionali;

2° Modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona;

3° Autorizzazione della vendita di beni già ecclesiastici a trattativa privata.

Camera dei Deputati.

La Camera nella tornata di ieri approvò il disegno di legge per la proroga del pagamento delle imposte dirette nei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio; del quale schema ragionarono ancora i deputati Pissavini, Della Rocca, Sorrentino, Rattazzi, Antonio Billia, Nicotera, il relatore Francesco De Luca e il Ministro delle Finanze.

Il deputato Sorrentino rivolse quindi una sua interpellanza al Ministro delle Finanze relativamente al decreto del 25 giugno 1871 sull'applicazione della tassa del macinato; alla quale rispostosi dal Ministro, l'interpellante propose una risoluzione, la cui discussione venne rinviata al 27 del corrente mese.

Quindi si trattò di una risoluzione che era stata proposta dal deputato Botta per sospendere l'esecuzione del decreto 20 giugno 1871 relativo all'ordinamento degli impiegati delle Amministrazioni centrale e provinciale. Presero parte alla discussione i deputati De Blasiis, Ercole, Nicotera, Merizzi e il Ministro dell'Interno: e la continuazione di essa fu differita alla tornata di lunedì.

Ne' scorsi giorni giungeva in Roma l'Ambasceria dell'Impero Birmano, inviata in missione straordinaria presso le Corti d'Europa.

Dopo essere stati ricevuti da S. A. R. il Principe Umberto e da S. E. il Ministro degli Affari Esteri, gli illustri Personaggi componenti l'Ambasceria partivano ieri alla volta di Napoli per essere presentati a S. M. il Re.

Un telegramma da Napoli annunzia che la Deputazione fu ricevuta stamane, alle ore 10, in forma solenne da S. M. circondato dalla Real Casa Militare, dalle Autorità militari e civili e dalle Rappresentanze della Guardia Nazionale e della R. Marina.

Il Comm. Racchia accompagnava gli Ambasciatori, servendo loro d'interprete nella Real udienza.

Questa sera ha luogo al teatro San Carlo uno spettacolo di gala in onore dell'Ambasceria.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Verona, 11.

Ieri sera alle ore 11 giunsero le LL. MM. il Re e la Regina di Sassonia, con seguito. Oggi si fermano per visitare la città.

Parigi, 11.

La Commissione delle capitolazioni domandò che le sieno comunicati i documenti relativi alle capitolazioni di Strasburgo e di Sedan e il rinvio del generale Wimpffen dinanzi ad un Consiglio di guerra.

Il Consiglio d'inchiesta sulla capitolazione di Parigi constatò che tutti i documenti furono firmati da Jules Favre. Avendo avuto luogo la capitolazione mediante un trattato del governo, il Consiglio d'inchiesta si dichiarò incompetente.

Il maresciallo Bazaine si è costituito definitivamente agli arresti giovedì sera.

Londra, 11.

Il *Morning Post* dice che ha motivo di credere che, non volendo l'America ritirare le sue pretese in maniera tale che sia conveniente per l'Inghilterra, il gabinetto inglese telegrafò ieri a Washington facendo comprendere che esso ricusa positivamente di procedere mediante l'arbitrato.

Berlino, 11.

La *Gazzetta della Germania del Nord*, facendo adesione all'articolo della *Corrispondenza Provinciale* sul rifiuto del Papa circa la nomina del cardinale principe di Hohenlohe, constata la penosa impressione prodotta da questo rifiuto, tenendo conto della rarità di simili rifiuti e della evidente cortesia dell'Imperatore, la cui generosa intenzione rimase distrutta.

Vienna, 11.

La *Nuova Stampa* annunzia che i vescovi hanno consegnato al governo un documento relativo ai risultati ottenuti nelle loro conferenze che ebbero luogo ultimamente in questa città. Il tenore di questo documento conferma completamente l'attitudine moderata dell'Episcopato.

Madrid, 10.

Secondo l'*Iberia* più di 1000 insorti si sono sottomessi nel distretto di Estella.

La *Gazzetta di Madrid* pubblica un decreto che nomina il maresciallo di campo Serrano Castilla a capitano generale delle provincie Basche e della Navarra, in luogo di Alende Salazar, la cui dimissione è accettata.

Un altro decreto nomina il generale Lesca a governatore militare della Biscaglia, in luogo di Ramon Salazar che è dispensato dalle sue funzioni.

Madrid, 10.

Il Congresso si è oggi costituito. Furono eletti nuovamente il presidente e i membri che formavano il Comitato provvisorio.

Le bande carliste della Catalogna coi loro capi offrono di deporre le armi, qualora si conceda loro perdono.

Le sottomissioni continuano.

Washington, 11.

La maggioranza della Commissione del Senato, incaricata di esaminare la vendita delle armi alla Francia, dichiarò che il dipartimento della guerra non ha punto violato le leggi della neutralità.

Madrid, 11 (sera).

Nella Navarra 600 carlisti che appartenevano alle bande di Elio e di Cevallos si sono presentati e domandano l'indulto.

Le notizie ricevute dalla Catalogna e dalle altre provincie sono soddisfacenti.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 11 maggio 1872, ore 15 45.

Il barometro è salito di qualche millimetro in molte delle nostre stazioni. Il cielo si è fatto sereno nella maggior parte della penisola e in Sardegna, coperto nel nord della Sicilia. Il mare è sempre agitato a Portotorres, alla Palmaria nei golfi di Gaeta e Napoli e a Taranto. È generalmente mosso altrove. Dominano venti fra sud-ovest e nord-ovest; forti in alcuni luoghi. La calma si ristabilisce. Tempo vario al bello.

PROVINCIA DI CUNEO

AVVISO D'ASTA

per l'appalto della ricevitoria provinciale.

Il prefetto presidente della Deputazione provinciale in eseguimento della deliberazione del Consiglio provinciale del 27 novembre 1871, stata approvata dal Ministero delle finanze, per l'applicazione della legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), relativamente alla riscossione delle imposte dirette, notifica:

Nel giorno 10 giugno prossimo venturo alle ore dieci di mattina, in Cuneo, nel palazzo ove hanno sede gli uffizi della provincia, davanti al prefetto presidente e coll'assistenza dei delegati dell'Amministrazione provinciale e di quella governativa, si procederà ai pubblici incanti per mezzo di schede segrete, a norma degli articoli 93 e 95 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, all'appalto della ricevitoria provinciale pel quinquennio 1873-1877.

Gli oneri e i diritti del ricevitore provinciale sono quelli determinati dalla legge del 20 aprile 1871, N. 192 (serie 2ª), dal regolamento approvato col R. decreto del 1º ottobre 1871, N. 462 (serie 2ª), dal R. decreto del 7 ottobre 1871, N. 479 (serie 2ª) e dai capitoli normali approvati con decreto ministeriale 1º ottobre 1871, N. 463 (serie 2ª).

Nella ricevitoria non è compreso il servizio della Cassa della provincia, il quale è esercitato da un tesoriere speciale nominato dall'Amministrazione provinciale.

L'aggio da corrispondersi al ricevitore e sul quale verrà aperta l'asta è stabilito nella misura di *centesimi ottanta* per ogni cento lire di versamenti. Le offerte in ribasso non dovranno contenere frazioni di centesimo di lira.

Non si procederà al deliberamento se non si avranno le offerte di almeno due concorrenti e se con esse non si sarà migliorato o almeno raggiunto il *minimum* del ribasso stabilito nella scheda sigillata, di cui all'articolo 92 del sovraindicato regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Per essere ammessi all'asta devono i concorrenti depositare a garanzia della loro offerta, nella tesoreria provinciale governativa in danaro o in rendita pubblica dello Stato al prezzo di lire 73 62 1/2 desunto dal listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del giorno 27 corrente aprile, numero 117, la somma di lire 165,600, corrispondente al due per cento delle annuali riscossioni che si calcolano approssimativamente in lire 8,280,000.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco, con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

Il deposito deve essere comprovato mediante presentazione all'ufficio procedente di regolare quietanza della Tesoreria governativa. Chiusa l'asta sarà trattenuto il deposito dell'aggiudicatario e gli altri saranno restituiti.

Non sono ammesse a concorrere all'asta le persone che si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 14 della legge del 20 aprile 1871.

Nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione della aggiudicazione, l'aggiudicatario, sotto pena di soggiacere agli effetti comminati dall'articolo 1º dei capitoli normali approvati col decreto ministeriale del 1º ottobre, numero 463, dovrà presentare la cauzione definitiva di lire un milione duecento settantunomila trecento ottanta (1,271,380) in beni stabili o in rendita pubblica ai termini e nei modi designati dall'articolo 17 della legge del 20 aprile 1871 sopra citata e dall'articolo 19 del regolamento approvato con Regio decreto del 1º ottobre 1871, n. 462.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura e, quando si offra per persona da dichiarare, la dichiarazione si fa all'atto della aggiudicazione, e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto, o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'articolo 14 della legge.

Per tutte le altre condizioni non indicate in questo avviso, sono visibili alla segreteria della Deputazione provinciale nelle ore d'ufficio la legge, i decreti, il regolamento ed i capitoli normali sovracitati.

Le spese d'asta, del contratto e della cauzione sono a carico dell'aggiudicatario, tenuto conto delle esenzioni accordate dall'articolo 99 della legge del venti aprile 1871.

Cuneo, 28 aprile 1872.

Il Prefetto
Presidente della Deputazione Provinciale: BOSCHI.

2068

REGIA PREFETTURA

DELLA

PROVINCIA DEL SECONDO ABRUZZO ULTERIORE

Dovendosi procedere all'aggiudicazione, dietro esperimento d'asta, dell'esercizio della ricevitoria provinciale, per il quinquennio 1873-77, ai termini della legge del 20 aprile 1871, n. 192, e del regolamento approvato con Regio decreto del 1º ottobre 1871, n. 462 (serie 2ª) ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio provinciale di Aquila del 13 novembre 1871, si pubblica il seguente

AVVISO D'ASTA.

1º La mattina del dì 31 maggio prossimo, a ore 12 meridiane precise, nella sala delle adunanze nella prefettura di Aquila, avrà luogo sotto la presidenza del prefetto, assistito dalla Deputazione provinciale, e coll'intervento di un delegato governativo, l'esperimento dell'asta per il concorso all'esercizio della ricevitoria provinciale di Aquila per il quinquennio dal primo gennaio 1873 a tutto il 31 dicembre 1877.

2º Il concorso sarà vinto da quello fra i concorrenti che farà il maggior ribasso, con avvertenza che il ribasso non può essere inferiore a un centesimo di lira.

3º Gli oneri, i diritti e i doveri del ricevitore sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, e regolamento approvato col R. decreto 1º ottobre 1871, numero 462.

I capitoli normali per l'esercizio della ricevitoria sono quelli approvati col decreto ministeriale del 1º ottobre 1871, n. 463 (serie 2ª), e le norme per la riscossione della tassa di macinazione, quelle approvate col Regio decreto sette ottobre detto anno, n. 479 (serie 2ª).

Il tutto ostensibile nelle segreterie della prefettura e dell'Intendenza di finanza di Aquila.

4º Il ricevitore non avrà da esigere alcuna rendita patrimoniale della provincia, nè da assumere le funzioni gratuite di cassiere provinciale, nè da osservare capitoli speciali aggiunti, e ciò per deliberazione della Deputazione provinciale, adottata nella seduta del dì 22 febbraio p. p. in ordine all'art. 44 del regolamento.

5º Il massimo dell'aggio da corrispondersi al ricevitore, e sul quale dovranno aver luogo le offerte in ribasso come sopra, sarà di una lira per ogni 100 lire di versamenti, così avendo deliberato il Consiglio provinciale, e approvato il Ministero, il primo colla deliberazione presa nella seduta straordinaria del 13 novembre 1871, il secondo col dispaccio 25 febbraio p. p.

6º Il ricevitore dovrà prestare nei modi e termini stabiliti dalla legge e dal regolamento una cauzione di lire 454,000.

7º Non possono concorrere all'asta le persone che si trovano in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 14 della legge del 20 aprile 1871.

8º I concorrenti non saranno ammessi al concorso se non depositeranno in contanti o in rendita pubblica dello Stato al prezzo di Borsa desunto dal listino inscritto nel numero della *Gazzetta Ufficiale* più prossimo al giorno dell'incanto la somma di lire 65,000, corrispondente al 2 per 100 delle annuali riscossioni, calcolate approssimativamente in lire 3,250,000, art. 7, lettera b del regolamento.

Un tale deposito dovrà risultare dalla presentazione di una regolare ricevuta di detta somma, rilasciata dalla Cassa della tesoreria governativa, come dal combinato disposto dell'art. 7 della legge e art. 7 del regolamento.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, dovranno avere unite le cedole semestrali non maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

9º L'aggiudicazione dell'esercizio della ricevitoria sarà fatta dalla Deputazione provinciale a colui che avrà offerto il maggiore ribasso sul massimo dell'aggio stabilito, ma non diverrà definitiva se non dopo che l'avrà approvata il Ministero delle finanze (art. 77 della legge).

10º I depositi per cauzione dell'asta saranno restituiti appena avvenuta l'aggiudicazione, meno quello appartenente all'aggiudicatario (art. 13 del regolamento).

11º Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione o al contratto definitivo, sono a carico del ricevitore (art. 20 e 79 della legge), tenuto conto delle esenzioni stabilite dall'art. 99 della legge stessa.

12º Con avviso separato, che rimarrà affisso nella sala ove sarà tenuta l'asta, s'indicherà secondo che prescrive l'art. 10 del regolamento, se l'asta avrà luogo per candela vergine o per offerte segrete.

13º Finalmente le offerte che si facessero per persona nominata, dovranno essere accompagnate da regolare ed autentico atto di procura, e quando la offerta venga fatta per persona da nominarsi, la nomina deve aver luogo nell'atto dell'aggiudicazione, e la persona nominata deve accettare entro le 24 ore, rimanendo obbligato il nominante che fece e garantì l'offerta, pel caso che l'accettazione non avvenga nel termine prescritto, e pel caso che la persona nominata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della legge.

Dalla prefettura di Aquila, 29 aprile 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
BOSI.

2216

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

MANIFESTO.

Il signor Gaetano Rossi, Emanuele Boero, e la ditta bancaria Geisser e C.i, come creditori del fallito Cristin, avendo ottenuto con decreto ministeriale 15 luglio 1871 la dichiarazione di scoperta della miniera Nebida per minerali di zinco, situata in territorio d'Iglesias, hanno fatto domanda per ottenere la definitiva concessione di essa miniera.

Si rende di ciò avvisato il pubblico perchè chiunque lo creda del suo interesse possa fare nei modi e nel termine prefisso dall'articolo 44 della legge 20 novembre 1859 quelle opposizioni che reputerà del caso.

La concessione della miniera di Nebida per minerali di zinco comprenderà una area di 342 ettari, delimitati come segue:

Un poligono a lati rettilinei i cui vertici indicati sul terreno cadono: il primo in s'arcu de Costantinu; il secondo in sa punta manna de Nebida; il terzo in s'arcu genna altiga; il quarto in sa punta de su planu; il quinto in sa punta de s'ollastu; il sesto in sa punta de Carru corbu; ed infine il settimo ed ultimo in sa punta bella de sa fruttixedda.

Cagliari, 26 aprile 1872.

2089 IL PREFETTO.

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE

del Sud dell'Austria, della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

AVVISO.

I signori possessori di azioni sono avvisati che sulla proposta del Consiglio d'amministrazione l'assemblea generale degli azionisti ha fissato in lire italiane 20 (venti) per ogni azione, la cifra di dividendo per l'esercizio 1871.

Un acconto di L. 7 50 essendo stato distribuito nel p. p. mese di novembre, il saldo del dividendo, ossia L. 12 50 (dodici e centesimi cinquanta) per ogni azione, sarà pagato a cominciare dal giorno otto (8) maggio 1872:

In **Torino**, presso la cassa della Società (stazione di Porta Nuova).

In **Firenze**, presso gli uffici della divisione locale del traffico (via Nazionale, n. 12).

In **Milano**, presso il banchiere signor C. F. Brot (via Giardino, n. 14).

E nelle seguenti stazioni:

Alessandria, Acqui, Arona, Asti, Bologna, Bergamo, Brescia, Biella, Cremona, Cuneo, Casale, Chiavari, Chivasso, Carrara, Codogno, Ferrara, Genova P. P., Genova (Agenzia di città), Ivrea, Lodi, Lucca, Mantova (Agenzia di città), Modena, Novara, Novi, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Pescia, Pisa Centrale, Prato, Reggio, Rovigo, Savona, Savigliano, Spezia, Treviso, Tortona, Udine, Venezia, Venezia (Agenzia di città), Verona P. V., Valenza, Vercelli, Vicenza, Voghera, Voltri, Viareggio. 2168

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

MANIFESTO.

Il sig. avvocato Giacomo Sileoni di Genova, ora domiciliato in comune di Oneta, provincia di Bergamo, con documentata istanza 20 settembre 1871, diretta al signor sottoprefetto di Clusone, chiede che venga emessa in suo favore la concessione sovrana a termini dell'articolo 38 e seguenti della legge 20 novembre 1859, numero 3755, di miniera di calamina denominata Bellora, in comune di Premolo, dichiarata scoperta e concessibile con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio in data 22 marzo 1871, n. 32618-8211, e di cui fu provvisoriamente delineata l'area di ettari 392 08 21 49, giusta il verbale 25 ottobre scorso anno, e come dai piani che trovansi ostensibili presso la segreteria della sottoprefettura di Clusone.

Il sottoscritto pertanto, a termini e per gli effetti dell'art. 43 e seguenti della succitata legge mineraria, manda a pubblicarsi il presente manifesto per tre consecutive domeniche in questo capoluogo di provincia, alla porta dell'ufficio della sottoprefettura di Clusone e nel comune di Premolo e Gorno, inserendolo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella *Gazzetta di Bergamo*, prefiggendo il termine perentorio di giorni trenta dalla data della pubblicazione per le eventuali opposizioni da essere presentate alla R. sottoprefettura di Clusone, e da farsi inscrivere per ordine di data in apposito registro, il quale potrà essere ispezionato da chiunque ne abbia interesse o ne faccia domanda alla sottoprefettura stessa.

Bergamo, 1º febbraio 1872.

Per il Prefetto, firmato: ARABIA.

Per copia conforme all'originale in atti:

Clusone, 25 aprile 1872.

2102 G. Pratesi, sottosegr.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

MANIFESTO.

Il signor Gaetano Rossi, Emanuele Boero e la ditta bancaria Geisser e C.i, come creditori dello scopritore legale Prospero Cristin, ora fallito, avendo ottenuto con decreto ministeriale del 30 gennaio 1871 la dichiarazione di scoperta della miniera di piombo argentifero denominata "Monti Oi" e "Seddas de Ghilleri" in territorio d'Iglesias, hanno fatto domanda per ottenere la definitiva concessione di essa miniera.

Si rende di ciò avvisato il pubblico perchè, chiunque lo creda del suo interesse, possa fare nei modi e nel termine prefisso dall'articolo 44 della legge 20 novembre 1859 quelle opposizioni che reputerà del caso.

La concessione della miniera "Monti Oi" e "Seddas de Ghilleri" comprenderà un'area di ettari 396, delimitata come segue:

Il vertice A sulla sommità del monte "Cuccuru de Argiolas," il vertice B su quello del monte "Cuccuru de Genna Crexia" e il vertice C sul campanile della chiesuola di "Barega";

Il vertice D sull'angolo occidentale di quello delle case della famiglia Puddu sovrastante al bivio formato delle strade di Sant'Antioco e di "Perda Pisqua" che più è verso ovest;

Il vertice E nella regione "Perda Pisqua" sulla punta d'una roccia che si eleva di circa quattro metri sul terreno circostante, ed ai piedi della quale vi ha un pozzo di sezione circolare e di 12 metri almeno di profondità, roccia inoltre su cui sta una croce di legno;

Il vertice F sulla sommità di più rilievo fra quelle del "Monte Margiani Angius" la quale limita ad ovest la regione denominata de s'arcu de sega sa saba;

Il vertice G su d'una piccola sommità che havvi al sud del fabbricato costrutto al piano della galleria Vittorio Emanuele, a distinguersi dalla casa che vi è inferiormente, al piano della galleria di ribasso detta di Santa Barbara ad una distanza di 113 metri dall'angolo sud-est del fabbricato medesimo.

Il vertice M nella regione "Seddas de Ghilleri" su d'una punta di roccia schistosa, situata a 148 metri dallo scavo, principio di galleria, che evvi sopra la galleria de "su canali de Sant'Antiocu" misurati i medesimi su visuale ad angolo d'est, verso sud, di 149 con quella che dallo stesso scavo va al vertice F sovra descritto.

Cagliari, 26 aprile 1872.

2088 IL PREFETTO.

PROVINCIA DI PISA

AVVISO D'ASTA

per l'aggiudicazione del posto di ricevitore provinciale, in ordine alla legge sulle imposte dirette del 20 *aprile* 1871, *n.* 192 (*serie* 2ª), *e relativo regolamento* 1º *ottobre anno suddetto, n.* 462 (*serie* 2ª).

Dovendosi procedere in ordine alla legge sopraccitata ed alle disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio provinciale del 30 novembre 1871, ed in quelle della Deputazione provinciale de' 20 febbraio e 20 marzo 1872, al conferimento del posto di ricevitore di questa provincia, il R. prefetto presidente della Deputazione provinciale di Pisa notifica:

Che l'incanto ad asta pubblica per l'aggiudicazione della ricevitoria provinciale avrà luogo il dì 6 giugno 1872, a ore 12 meridiane, in una delle sale del palazzo provinciale, posto sulla piazza dei Cavalieri di questa città, di n. 1.

L'incanto di cui sopra verrà eseguito col metodo delle schede segrete; quindi i concorrenti prima dell'apertura dell'asta dovranno rimettere in piego suggellato al banco della presidenza la offerta di ribasso, che dovrà almeno raggiungere quello che sarà determinato come *minimum* nella scheda sigillata che si troverà depositata sul banco della presidenza stessa.

L'asta sarà presieduta dal prefetto coll'assistenza di un delegato della Deputazione provinciale, di un delegato governativo dell'Amministrazione finanziaria e del segretario della Deputazione provinciale.

L'asta sarà aperta sull'aggio di una lira per ogni cento lire di versamenti, e la ricevitoria sarà aggiudicata a chi presenterà un maggiore ribasso. Non sono ammesse offerte di ribasso inferiori ad un centesimo di lira.

I concorrenti all'asta pubblica dovranno previamente all'apertura dell'incanto rimettere al banco della presidenza il certificato di deposito fatto nella locale R. Tesoreria della somma di lire 83,000, pari al 2 per cento delle annuali riscossioni, calcolate approssimativamente in L. 4,150,000.

Tale deposito a senso dell'art. 7 della citata legge 20 aprile 1871 dovrà essere fatto in valuta legale, o in rendita del Debito Pubblico dello Stato 5 per cento al prezzo di lire 73 75, desunto dall'ultimo listino di Borsa inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del 29 aprile 1872, n. 119, e questo deposito verrà subito restituito dopo l'esperimento dell'asta a coloro che non saranno rimasti deliberatari.

I titoli del Debito Pubblico offerti in deposito, se al portatore, devono avere unite le cedole semestrali non ancora maturate; se nominativi, devono essere attergati di cessione in bianco con firma autenticata da un agente di cambio o da un notaro.

Il deliberatario avrà l'onere di fare gratuitamente il servizio della tesoreria provinciale, ed il correspettivo di quest'onere sarà nell'aggio che sarà a derivare dal pubblico incanto, e relativo all'imposte dirette.

La Deputazione provinciale però si riserba il diritto di liberare in ogni tempo, quando lo creda opportuno, il ricevitore da un tal onere.

La cauzione da prestarsi dal ricevitore provinciale per la riscossione delle imposte dirette e delle sovraimposte provinciali nei 30 giorni da quello in cui gli sarà notificata l'approvazione dell'aggiudicazione, è stabilita nella somma di lire seicentoventimila.

Quella per il servizio della tesoreria provinciale in L. 50,000, della quale sarebbe però liberato ove la Deputazione provinciale credesse opportuno di non mantenergli l'onere del servizio della propria tesoreria.

La cauzione suddetta potrà giusta il disposto dell'art. 17 della legge 20 aprile 1871 e dell'art. 19 del regolamento del 1º ottobre 1871, essere prestata anche per mezzo di una terza persona, sempre però in beni stabili o in rendita pubblica italiana.

Le offerte per altra persona nominata devono accompagnarsi da regolare procura, e quando si offra per persona da dichiarare la dichiarazione si fa all'atto dell'aggiudicazione e si accetta regolarmente dal dichiarato entro 24 ore, col ritenersi obbligato il dichiarante che fece e garantì l'offerta, sia che l'accettazione non avvenga nel tempo prescritto o che la persona dichiarata si trovi in alcuna delle eccezioni contemplate dall'art. 14 della legge.

Il deliberatario assume gli obblighi ed avrà i diritti portati dalla legge del 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2ª), dal regolamento del 1º ottobre 1871, n. 426 (serie 2ª), dal R. decreto del 7 ottobre 1871, n. 479 (serie 2ª), dai capitoli normali approvati con decreto del ministro delle finanze del 1º ottobre 1871, n. 463 (serie 2ª), ed in infine dalle deliberazioni sopra accennate.

Tutte le spese di contratto, di esattoria, cauzione e qualunque altra, ecc., tenuto conto delle esenzioni accordate dall'articolo 99 della legge surriferita, saranno ad esclusivo carico del deliberatario.

Pisa, dalla Segreteria dell'Uffizio Provinciale.

Li 30 aprile 1872.

Il Prefetto Presidente della Deputazione Provinciale
LANZA.

2091

VENDITA GIUDIZIALE.

(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza del signor Gioacchino Carmignani, il primo turno del cessato tribunale civile di Roma, li 8 novembre 1867, ordinò la vendita dei seguenti fondi; ed in sequela della produzione del capitolato e degli altri atti effettuata li 30 settembre 1868 al fascicolo n. 2715 del 1868;

Nel giorno 12 giugno 1872 alle ore 11 antimeridiane nella sala della cessata depositeria urbana posta all'Arco del Monte, n. 99, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi da rilasciarsi al migliore offerente; il primo prezzo per l'incanto è la cifra apposta ai medesimi desunta in quanto agli urbani del certificato censuale ed in quanto al rustico dalla perizia Riggi.

Fienile posto in Roma alla via de' Fienili, posto dietro la chiesa di S. M.ª in Cosmedin, numeri 28 e 29, confinante coi beni di detta chiesa, la strada ed i seguenti: gravato dell'annuo canone di sc. 4 a favore di detta chiesa.

Altri due fienili in via della Marrana distinti dai num. 1 e 2, confinanti col suddetto, beni Strozzi e strada, gravati dell'annuo canone di sc. 3 92 a favore di detta chiesa. Questi tre fienili sono del valore censuale di lire 5912 50, tolte da questo valore i capitali dei canoni, il primo prezzo per l'incanto sarà la somma netta di lire 5060 56.

Vigna posta nel suburbio di Roma fuori la porta Maggiore al vicolo della Noce presso Acqua Bullicante, vocabolo Strada di Gallicano, della superficie di tavole censuarie 47, 43, con casino, casa colonica, pozzo ed altro, confinante coi beni Pellicani, Belardi e strada, gravata di canone in sc. 10 72 a favore delle monache di Campo Marzo che defalcato dalla stima il primo prezzo sarà di lire 4921 51.

Domenico Bettelli, procuratore.
Paolo Bonomi, usciere addetto al tribunale civ. e corr. di Roma. 2213

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in quarta sezione, nel dì 17 aprile 1872 ha ordinato che la rendita di annue lire centoventicinque in testa al defunto de Santo Agostino fu Cristofaro, sotto il numero del certificato 45776, sia dalla Direzione del Debito Pubblico tramutata in testa di Carolina Pisco fu Antonio.

Dal sottoscritto procuratore legale se ne domanda la inserzione a norma dei regolamenti.

Il 27 aprile 1872.

1978 Francesco Solimene.

DELIBERAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Nella successione della signora Barbacci Adele fu Luigi il tribunale di Napoli con deliberazione del 3 aprile 1872 ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia che l'annua rendita di lire 705 iscritta a favore di Barbacci Adele fu Luigi, minore, sotto l'amministrazione di Cordella Luisa sua madre, sotto il nº 90,214, sia intestata per lire 355 a favore di Barbacci Concetta fu Luigi, minore, sotto l'amministrazione di Cordella Luisa sua madre, e lire 350 a favore di Cordella Luisa fu Giovanni.

Napoli, 25 aprile 1872.

1979 Luigi Lomanto.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, con sentenza del 5 aprile 1872 dispose quanto siegue:

La Corte definitivamente pronunziando, ordina che il Gran Libro del Debito Pubblico italiano della partita di rendita iscritta intestata alla defunta duchessa Giulia Carafa di lire 4260, sotto il num. 18003, ne trasferisca lire 960 al principe di San Mauro Alfonzo Saluzzo di Filippo. Per simile somma al principe di Belvedere Gerardo Saluzzo di Filippo. Per simile somma a ciascuno de' due conti Luigi e Marino Saluzzo di Filippo. E per le rimanenti lire 420 alla signora Maria Antonia Saluzzo di Filippo interdetta, sotto la tutela del padre duca di Corigliano Filippo Saluzzo.

1779 L'incaricato Luigi M. Rossi.

AVVISO.

Si deduce a notizia dei signori Benedetto Grazioni e Gioacchino Ridolfi d'incognito domicilio, che nella causa di distribuzione e consegna fra il signor Giuseppe Franzecchi, ed il signor Andrea Persichini attitata innanzi il 2º turno del cessato tribunale civile di Roma con analoghe ordinanze del giudice delegato furono liquidate le spese in lire 304 90 a favore dell'attore Franzecchi in lire 67 87 a favore della Direzione del bollo e registro, ed in lire 95 60 a favore del signor Augusto Pipini, tutti tre creditori sequestranti come meglio al fascicolo 698 del 1868.

2206 Francesco Antonicoli, proc.

AVVISO DI DECRETO 2186

emanato dal R. tribunale civile e correzionale di Genova,

(1ª *pubblicazione*)

Per parte dei signori:

1º Marchesa Geronima Spinola del fu marchese Vincenzo moglie del signor Vincenzo Gabaldoni del fu Carlo Andrea.

2º Marchesa Aurelia Spinola altra figlia del detto fu marchese Vincenzo e moglie del notaro certificatore Giacomo Borsotto del fu Luigi.

3º Marchesa Matilde Spinola del detto fu marchese Vincenzo, moglie del signor Francesco Galeazzi del fu Giovanni.

4º Marchesa Amalia Spinola altra figlia del detto fu marchese Vincenzo, moglie del signor Luigi Ricci del vivente Domenico.

5º E detto notaro Giacomo Borsotto anche per l'interesse proprio.

Tutti domiciliati ed abitanti in Genova, però la signora Matilde Spinola ed il di lei marito signor Francesco Galeazzi attualmente abitanti in Venezia.

Si rende noto a termini dell'art. 89 del Regio decreto che approva il regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico in data 8 ottobre 1870, num. 5942, che con decreto emanato dal tribunale civile e correzionale sedente in Genova il 22 aprile 1872 sul ricorso presentato dalle suddette signore sorelle Spinola autorizzate dal rispettivo loro marito e dal notaro Giacomo Borsotto, anche a nome proprio venne dichiarato che la rendita di scudi 170 e bajocchi 54 pari a it. lire 916 65 sul Debito Pubblico del già governo pontificio portata dal certificato n. 44746 e n. 12386 del registro, ed inscritta a favore dell'ora fu marchese Vincenzo Spinola fu Gio. Battista, morto in Genova il 20 marzo 1871, spetta per successione testamentaria ed a seguito di atto di divisione alle suddette sorelle Spinola e notaro Borsotto nelle seguenti proporzioni e venne perciò autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato ad intestare liberamente la suddetta rendita in tutto come segue, cioè:

1º Per la concorrente di annue it. lire 70 in nome del notaro Giacomo Borsotto del fu Luigi domiciliato in Genova.

2º Per la concorrente di annue it. lire 211 66 in nome della marchesa Geronima Spinola del fu marchese Vincenzo, moglie di Vincenzo Gabaldoni domiciliata in Genova.

3º Per la concorrente di annue it. lire 211 66 in nome della marchesa Aurelia Spinola del detto fu marchese Vincenzo, moglie del detto notaro Giacomo Borsotto domiciliata in Genova.

4º Per la concorrente di annue it. lire 211 66 in nome della marchesa Matilde Spinola del fu marchese Vincenzo, moglie di Francesco Galeazzi dimorante in Venezia.

5º Per la concorrente di annue it. lire 211 67 in nome della marchesa Amalia Spinola del detto fu marchese Vincenzo, moglie di Luigi Ricci domiciliata in Genova.

AVVISO D'ASTA.

Rinnovazione.

Al seguito delle debite autorizzazioni col giorno 22 maggio prossimo, nella cancelleria della Regia pretura di Tivoli, alle ore 10 antimeridiane, col mezzo del sottoscritto cancelliere incaricato, si venderanno al maggior offerente i seguenti fondi di proprietà degli eredi, sotto condizione del fu dottor Giovanni Fumasoni, cioè:

Oliveto vocabolo Ripoli, segnato in catasto coi numeri di mappa 452, 468, 470, 471 della sezione ottava, stimato lire 1434.

Altro in detto vocabolo in mappa al numero 464, detta sezione, stimato lire 552.

Altro in vocabolo Colle Zaccone o Aretta, in mappa num. 225, sezione nona, stimato lire 300.

Altro vocabolo Palazzo in mappa numero 1506, della sezione quinta, stimato lire 115.

Altro vocabolo Palazzo o Roccabruna in mappa numero 453, sezione quinta, stimato lire 1134.

Altro vocabolo Carciano, in mappa numero 175, sezione decima, stimato lire 457 e 50, e colle altre condizioni esistenti nel capitolato ostensibile nella cancelleria suddetta.

2178 Oreste Maddalena.

VENDITA GIUDIZIALE.

(1ª *pubblicazione*)

Con sentenza emanata dal primo turno del cessato tribunale civile di Roma li 5 dicembre 1870 ad istanza di Stefano Conti fu ordinata la vendita giudiziale del seguente fondo: ed in sequela della produzione del capitolato e degli altri atti effettuata li 28 marzo 1871 al fascicolo n. 1407 dell'anno 1865.

Nel giorno 12 giugno 1872 alle ore undici antimeridiane nella sala della cessata depositeria urbana posta all'Arco del Monte n. 99 si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo da rilasciarsi a favore del maggiore offerente. Il primo prezzo sul quale verrà aperto l'incanto sarà di lire 805 75 desunto dalla giudiziale perizia redatta dall'ingegnere Chiari.

Casa situata nella terra di Rocca di Papa mandamento di Frascati nella piazza del Mercato n. 11, composta da due vani superiori ed uno tramezzato confinante co' beni di Francesco Botti, Francesco Acciari e via pubblica, lire 805 75.

Domenico Domenicone, proc. — Paolo Bonomi, usciere addetto al tribunale civ. e corr. di Roma.

2214

AVVISO.

Il signor Luigi Schlatter, console della Repubblica Elvetica in Roma, dimorante in via della Colonna, num. 52, quale esecutore testamentario del signor Gabriele Dallaizet, morto in Ginevra il 23 agosto 1871, in virtù di testamento in data 8 agosto 1870 nei rogiti del notaro romano Alessandro Venuti, con atto da me infrascritto ricevuto nel 30 aprile 1872 dichiarava di accettare con beneficio d'inventario la eredità lasciata dal defunto, e ciò nello interesse degli eredi

Signori Luisa Jouard Cellier,
Eglantine Lecoutre,
Jenny Cellier,
Giorgio Giulio Cellier fu Francesco,
Leopolda Lodovica Cellier fu Francesco,
Luigi Antonio Ranieri Cellier fu Francesco, tutti domiciliati in Ginevra.

Si avverte, che l'inventario della detta eredità in Roma esistente venne compilato dal notaro Venuti stesso dal 15 settembre 1871 al 20 gennaio 1872 debitamente registrato.

Dalla cancelleria della Regia pretura prima di Roma,

Addì 7 maggio 1872.

Il cancelliere
2180 A. Borgi.

REGIA PRETURA

DEL 2º MANDAMENTO DI ROMA.

Dichiarazione di accettazione di eredità col beneficio della legge e dell'inventario.

L'anno mille ottocento settantadue, il giorno di sabato quattro del mese di maggio, alle ore 11 antimeridiane, nell'ufficio della suddetta pretura, avanti di me vicecancelliere è comparso il sig. Vincenzo Scifoni procuratore della S. Congregazione di Propaganda Fide, con mandato di procura rilasciato da S. E. R. monsignor Giovanni Simeoni segretario della detta S. Congregazione, per gli atti del notaro signor Curzio Franchi li 3 maggio corrente.

Il procuratore signor Vincenzo Scifoni nella qualifica suddetta, servendosi delle facoltà accordategli nel su espresso mandato di procura ha dichiarato e dichiara di accettare col beneficio della legge e dell'inventario l'eredità alla detta S. Congregazione di Propaganda Fide dalla defunta Maria Adèle Quarrè Cherley vedova La Prunarede duchessa De Fleury con suo testamento aperto per gli atti del notaro Biasi li 20 novembre 1871; quale accettazione però dichiara di farla con espressa riserva di poter rinunciare alla eredità della defunta suddetta se, e come di ragione, e quando si sarà verificata la realtà ed assistenza, sia in genere che in specie dei molti crediti affacciati contro la detta eredità, con uniformarsi a quanto viene prescritto dalle leggi in vigore.

Si è dichiarato dal detto procuratore di eleggere per ogni buon fine ed effetto il domicilio per detta S. Congregazione, nel palazzo del Collegio Urbano, posto in Piazza di Spagna, n. 48.

Sopra le quali cose si è redatto il presente atto, che precedente lettura e conferma si è con me vicecancelliere sottoscritto.

Firmati: Vincenzo Scifoni procuratore. — L. Martani vicecancelliere.

La presente copia che si rilascia per essere inserita nella *Gazzetta Ufficiale* concorda pienamente col suo originale al quale, ecc. salvo sempre, ecc.

Roma, dalla cancelleria della Regia pretura del secondo mandamento, questo di 8 maggio 1872.

Il cancelliere
2227 A. Zangrilli.

NOTIFICAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

A mente dell'articolo 98 del regolamento approvato con Regio decreto otto ottobre 1870, numero 5942 la signora marchesa Camilla Zerbino vedova Rivarola nella sua qualità di rappresentante delle minorenni sue figlie Teresa ed Adele deduce a pubblica notizia, che con decreto del tribunale civile di Genova, sezione prima, in data del 5 gennaio 1872, è stata autorizzata a trasportare l'iscrizione nominativa sul consolidato romano, portante il numero 16548, dell'annua rendita di lire 1851 12, intestata al fu marchese Negrone Rivarola fu Stefano, in capo e nome della sua figlia marchesina Adele che ne diventò unica proprietaria in forza d'atto di divisione 14 febbraio 1870, rogato dal notaio Bardazza di Genova, ed approvato preventivamente dallo stesso tribunale con decreto dieci detto mese, e per conseguenza domanda alla Direzione del Debito Pubblico di trasferire ed intestare alla nominata, signora marchesina Adele la suddetta iscrizione nominativa.

1780 Giuseppe Catelli, proc.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.

Per scrittura privata del 25 aprile 1872, registrata in Torino il 6 maggio 1872 si è costituita una Società in accomandita per operazioni di banca in genere con facoltà di partecipare in imprese industriali e commerciali di qualsiasi natura sotto la Ditta Good, Padoa e Compagni. I suoi gerenti sono i signori Rodolfo de Good ed Emilio Padoa, entrambi residenti in Roma.

La firma sociale spetta ad entrambi.

Il fondo in accomandita è di lire cinquecentomila italiane.

La Società avrà sede in Roma via in Aquiro, n. 109, ed avrà la durata di sei anni dal 1º maggio 1872. 2228

2224

DELIBERAZIONE

emessa dal tribunale civile di Napoli il 1º maggio 1872.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale deliberando, ecc., ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico d'Italia d'intestare a Francesco Gigli fu Domenico il certificato di rendita cinque per cento, per annue lire venti in testa alla defunta Carolina Gigli fu Domenico vedova di Giuseppe Danza al numero 145335 e di posizione 75434.

SVINCOLO E CONVERSIONE DI CARTELLA.

(2ª *pubblicazione*)

Giovanni Ponzi, amministratore dei minori suoi figli Marta, Michele, Catterina, Vincenzo e Ludovico, residenti in Torino, con decreto del tribunale civile di detta città, in data 19 corrente mese, ottenne autorizzata e ordinata la conversione al portatore della rendita nominativa di lire 250 annue risultante dal certificato N. 104372 in data 28 aprile 1866, già intestato a Catterina Ponzi nata Forneris, in suo vivente pure domiciliata in Torino, e ciò per gli effetti supplicati al prelodato tribunale.

Torino, 26 aprile 1872.

1995 G. Chiora sost. Gatti, proc. c.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Novara;

Sentita in camera di consiglio la relazione del suesteso ricorso;

Visti li precitati documenti;

Ritenuto, che dai medesimi risulta che l'avanti indicato titolo nominativo sulla Cassa centrale dei depositi e prestiti cadde nella successione di Barbaro Daniele, ed ora appartiene esclusivamente alla ricorrente Agostina Ajna;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 2, allegato D, e 102 del regolamento 8 ottobre stesso anno;

Dichiara spettare, e manda alla Cassa centrale dei depositi e prestiti di rilasciare alla esponente Agostina Ajna vedova di Gerolamo Airata, di Cerano, il deposito di lire 3000 ivi esistente, assegnato per premio di assoldamento militare a favore di Barbaro Daniele, della legione dei RR. carabinieri, ascritto al n. 39 di matricola, e di cui nella polizza rilasciata il 25 maggio 1866 portante il n. 5908.

Novara, 4 maggio 1872.

All'originale sottoscritti:
Martorelli presidente.
2217 Picco cancelliere.

ESTRATTO DI SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ.

La Società in accomandita semplice costituita sotto la ragione Martra e Odisio per scrittura 26 giugno 1871, registrata il 14 luglio 1871 in Torino, si è sciolta con atto 24 aprile 1872, registrato in Roma il 30 successivo. — A stralciario fu nominato il signor Odisio, il quale solo può valersi della firma sociale per gli effetti della liquidazione. 2209

ESTRATTO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Firenze,

Veduto il ricorso presentato da Michele Paoletti il 24 febbraio 1872;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero,

Ordina:

Si assumano informazioni intorno al presunto assente Eugenio di Michele Paoletti, già domiciliato a Firenze.

Così decretato il 9 marzo 1872.

V. Peruzzi, vicepres.

Per copia conforme
2211 Dott. Cesare Morelli.

DELIBERAZIONE. 2208

(1ª *pubblicazione*)

Sulla richiesta del sig. Vincenzo Calefati barone Canalotti in data 23 febbraro 1872 venne dal tribunale civile di Palermo resa la seguente deliberazione:

"Il tribunale dispone che l'annua rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia di lire sessanta, risultante dal certificato del 7 maggio 1862, numero 5435, intestata in favore del signor Calefati Giovanni fu Andrea, domiciliato in Caltanissetta, gravata di usufrutto a favore della signora Calefati Eustachia fu Michele durante la di lei vita fosse dalla Direzione del Debito Pubblico liberamente intestata a favore di Calefati Vincenzo fu Andrea, domiciliato in Palermo, cancellando il vincolo d'usufrutto.

"Dispone altresì che allo stesso sig. Vincenzo Calefati fossero corrisposti i semestri della suddetta rendita a contare dal primo luglio 1869 in poi."

Da servire per inserirsi nel *Giornale Ufficiale*.

Palermo, li 7 maggio 1872.

Il procuratore legale
Salvatore Scialobba.

ISTANZA PER NOMINA DI PERITO.

Il signor Ercole Tummolini negoziante di Subiaco, che elegge il suo domicilio in Roma, via de' Prefetti, 17, nello studio del suo procuratore signor Luigi avvocato Secreti, che lo rappresenta ha fatto istanza all'onorevole sig. presidente del tribunale civile di Roma per la nomina di un perito, che elevi la stima dei fondi oppignorati a carico del signor Giuseppe Antonioni fu Niccola di Canterano in forza di sentenza del Regio pretore di Subiaco emanata li 21 novembre 1871, spedita in forma esecutiva il successivo giorno 22 e notificata li 29 detto mese ed anno mediante precetto intimato a forma di legge dall'usciere presso la pretura di Subiaco Giuseppe Consalvi li 27 marzo 1872, trascritto all'officio ipotecario di Roma li 12 aprile 1872, non volendo l'istante valersi del diritto di offerta autorizzato dall'articolo 663 Codice procedura civile.

Ciò si deduce a notizia e viene nella *Gazzetta Ufficiale* inserito pel disposto dell'articolo 664 detto Codice.

Fondi oppignorati.

Terreno con casa colonica in Subiaco, contradistinta al censo coi numeri 873-parte, 874-parte, sub 1 e 2, 876, sub 1 e 2, 877, 875 dell'estimo di scudi 26 24.

Terreno pascolivo in Subiaco contradistinto al censo coi numeri 789, 790, sub 1 e 2, 791, sub 1 e 2 estimo scudi 69 58.

Terreno in Subiaco, contradistinto al censo col numero 817, estimo scudi 8 35.

Roma, 10 maggio 1872.

Luigi Avv. Secreti, proc. del Tummolini. 2203

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile sedente in Casale, con decreto delli 23 aprile 1872, ha autorizzato la Cassa dei depositi e prestiti del Regno a pagare alli Giuseppe, Francesco, Luigi, Evasio, Carlo e Geremia fratelli Martinotti fu Claudio, domiciliati in Ozzano Monferrato, la somma di lire 1776 50, cogli interessi dal 9 novembre 1869, di cui nella polizza di deposito nº 6694 delli 27 dicembre 1869, intestata a Martinotti Claudio per prezzo di terreni espropriati per la costruzione della ferrovia Castagnole-Mortara.

Dat. 7 maggio 1872.

Pei fratelli Martinotti
2226 E. Calleri not.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.